

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

È stato il progetto di legge statutaria rassegnato dal Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici di grazia e di giustizia sull'istituzione delle Corti d'Assise, coll'aggiunta dei Giudici del fatto, e sul modo di procedere all'elezione di questi, ed alla composizione del Giurì, abbiamo autorizzato ed autorizziamo lo stesso Guardasigilli a presentare il detto progetto di legge al Parlamento, a svolgerne i motivi ed a sostenerne la discussione.

Coriso l' 11. di Maggio 1834.

Vittorio Emanuele

U. Ruffini

Signori!

*[Decorative flourish]*

Alla esposizione dei motivi che per me si faceva del progetto di legge sulla riorganizzazione dell'ordine giudiziario, parlando specialmente delle Assisie io dichiarava che le parti di Assisie come allora erano fatte disegno di comporre, non farebbero che un avviamento all'introduzione dei Giudici del fatto nella cognizione dei reati comuni.

La istituzione dei Giurati, o per meglio dire il suo riordinamento, all'effetto di generalizzarla, e renderla ordinaria ai giudizi criminali era dunque già deliberata a priori, che anzi nella mente del Governo non era più che una questione di opportunità e di tempo. Ma la pubblica opinione ottimo Consigliere dei Governi costituzionali sembrando che fosse bastevolmente dichiarata in favore di tale istituzione esponeva dove il Senato, ed il Ministero avendo dati certi da cui arguire che la medesima sia per riuscire accettabile alla maggioranza.

*[Signature]*

questa Camera, ha perciò Deliberato  
di rompere ogni indugio, e di  
proporre risolutamente ciò che  
secondo il suo primiero avviso dovea  
rimandarsi ad altri tempi non  
però gran fatto lontani.

Non è invero da crederci che  
il Magnanimo Detore dello Statuto,  
quando nella legge organica della  
Stampa introducessa i giudizii del  
fatto intendesse di costituire tale  
istituzione in uno stato normale  
limitandola <sup>in perpetua</sup> a quella specie di reato.  
Era in quel tempo mestieri di  
provvedere a ciò che più urgesse,  
di assicurare cioè la libertà della  
Stampa che non potrebbe stare e  
radicarsi senza la garanzia dei  
giurati da cui rappresentarsi per ogni  
dile l'intero corpo sociale, e per  
conseguente la pubblica opinione, per  
che le prevenzioni disfavorevoli  
alla stampa potrebbero <sup>per avvertenza</sup> infinuarsi  
più facilmente negli animi di  
coloro, che a ragione della durata  
permanente dei loro uffici sarebbero  
forse inclinati a voler esercitare  
sulla medesima una abituale tutela

(1) *Œuvres de Bentham* Vol. 3. De l'organisation (1.)  
judiciaire. Cap. XXIX.

Ma vorrebbe forse farlo di  
pregio tale istituzione se, invece  
di essere come di presente ristretta

ricentrasse affatto nel diritto comune

ordini politici strettamente congiunti.

giudiziario conformi alla natura delle cose

ai reati di stampa, per i quali induce un certo carattere di specificità e di eccezionalità, ~~non tratto con~~ ~~disposizione fondamentale del diritto comune~~, perché che con invece di essere quasi esclusivamente politica, diventerebbe, quale dev'essere, un'istituzione essenzialmente giudiziaria, sebbene agli

Il codice di procedura criminale ha già riconosciuta la necessità di separare nelle sostanziali le questioni di fatto da quelle di puro diritto, ordinando l'Art. 433, che il Presidente sottoponga prima a deliberazione le questioni di fatto, e quindi se vi è luogo quella dell'applicazione della legge, ma così fatta separazione non può essere effettiva senza che l'una e l'altra congiunzione sia unificata a vicenda ~~diversa~~.

Non è che proponendo la istituzione dei giurati anche per reati comuni si voglia rievocare in dubbio la giustizia dei Magistrati che esercitarono finora questo pubblico e terribile ufficio di difendere con la punizione dei colpevoli la sicurezza sociale. Non è che non sappia come i Magistrati fossero e sieno scrupolosi

indagatori delle prove, e rigorosi osservatori delle forme, e nell'interesse della società che richiede una repressione, e nell'interesse degli imputati, affinché non rimanga sacrificato per errore l'innocente.

^ trattasi di una istituzione innaturale alla società perché è razionale, e per ogni modo dovrebbe

Ma se vogliamo introdurre in giustizia perché si finisca con l'incertezza tutta intesa sotto ogni che il giudizio dei fatti non rimanga abbandonato ad un determinato ceto di persone per quanto sia proba ed illuminato, e che di un arte che tutta si reggerà nell'ordine dei fatti, si faccia il patrimonio esclusivo di un ristrettissimo corpo.

(1.) Filangieri - Scienza Della Legislazione - Giurisp. lib. 3. cap. 16.

L'Amministrazione della giustizia criminale avendo, come dicono per oggetto la sicurezza sociale, per cui trovasi ugualmente interessato ogni ordine di cittadini, ogni ceto di persone, ragione vuole che il giudizio del fatto frua tratto dal corpo intero della Società, e che in tal parte l'ufficio del Giudice non sia permanente e commesso unicamente a coloro che facciano professione di legge.

Nella più parte delle questioni l'applicazione delle leggi ricerca senza dubbio l'opera di persone

scrivete nella scienza del Diritto, di  
coloro che dedicaron la loro vita alle  
studii ed all' esercizio della giuris-  
prudenza di ~~la~~ ratti e fterminati  
confini, perchè, attesa la moltipli-  
-cita delle leggi che sono l'effetto  
della civiltà, e gli infiniti svariati  
ed intricati rapporti che si producono  
tra le persone e le cose  
fare pur sempre una eccezione  
inevitabile che si fiam simili  
permanenti eletti fra coloro che  
fanno professione di leggil.

Ma per giudicare dei fatti  
e delle loro circostanze non è  
punto necessario di avere alla mano  
le leggi scritte, nè di possedere la  
cognizione dei principii razionali  
del diritto, che non si desidera la  
sapienza del Giurconsulto, se  
basta il senso comune del uomo,  
e chiunque fin ostantemente educato  
ed anche instrutto può <sup>in</sup> laudevol modo  
soddisfare all' officio di giurato.

Le decisioni dei Giurati deg-  
gono essere in certo modo l'expres-  
sione della sapienza pubblica che  
non apprende le cose e non le  
giudica seguendo le regole di una  
logica artificiale, ma con quella  
intuizione, con quel naturale D. fuer.  
-nimento di cui sono gli uomini

B

esse

Legge

ne di saper ragionare sottilmente sulle medesime

(2) Nam et fensibus eadem omnia compre-  
henduntur; et ea, que movent fensus  
in animis imprimuntur, de quibus ante  
Dixi, inchoate intelligentur, similiter  
in omnibus imprimuntur.  
Sicut De legibus Lib. 1. cap. 7.

(3) Majores nostri ex animi sui  
sententia jurare quicunque solent.  
Cicero

Dotati dal Supremo Facitore di  
tutte le cose che fanno ad un  
modo gli animi loro; (2) ed è che  
la comune intelligenza degli uomini  
non può fallere, purché non sia  
ingombata ed offuscata da male  
consuetudini, e si noti a proposito  
che l'istituzione dei Giurati  
tenne dietro immediatamente alla  
cessazione del giudiz' di Dio del medio  
evo che significava una totale  
abdicazione della ragione umana  
la quale ritorna quindi coi  
Giurati in peggio.

Non sono i Giurati tenuti a  
giudicare secondo certi canoni di  
giudicatura prefabiliti dalla legge;  
essi non <sup>ricusare e</sup> deggiono apprezzare le  
prove secondo i dettati e gli  
usurj del criminalisti, che  
per verità non furono sempre  
oia l'oi, ne <sup>supra</sup> <sup>rumani</sup>; essi non  
rendono ragione della certezza morale  
che acquistam; essi dall' insieme  
delle cose raccoltom nell' animo  
una convinzione, e quindi espri-  
mon il loro voto ex animi  
sententia, senz'altro fians mai  
tenuti a rispondere del loro  
Giudizii (3.)

E se ven è pur troppo che  
le umane istituzioni sono

facilmente questa e deturpate Dagli  
abusi, e vero ugualmente che ista  
Dei Giurati dovunque fu intro-  
dotto, venne a buon diritto confi-  
derata come il palladio di tutte  
le liberta, e che nell' opinione  
Dei popoli che ne esperimenta-  
rono gli effetti, se venisse meno  
la istituzione del Giuri la  
liberta andrebbe irreparabilmente  
perduta.

Il Govern del Re viene  
pertanto, o Signori, a proporre  
questa legge, perche, sebbene  
lo Statuto non abbia ammoverato fra  
i diritti costituzionali dei cittadini  
quello di essere giudicati, nelle  
cause criminali, dai loro pari,  
e tuttora indubitato che tale  
legge e desiderata, e fara lietamente  
accolta dal Paese come un  
giusto complemento della legge fon-  
damentale, e prendera luogo fra  
quell'altre leggi organiche che sono  
nell' opinione del Govern come  
ugualmente intangibili.

Se la propone perche il  
Giuri in se accoglie tutte le  
condizioni di imparzialita, di in-  
dipendenza, e di attitudine circa  
all' apprezzamento dei fatti e  
della circostanze che propone

3



garantire la rettitudine dei giudizj e per la finezza sociale e per la liberta e la vita dei cittadini.

Ne la propone perche il Giuri fara in effetto un'istituzione eminentemente morale. Egli solleva gli animi dei cittadini sopra gli interessi puramente individuali, e li avvicina piu strettamente alla cosa pubblica, e col renderli partecipi dei pubblici giudizj li rendera piu solleciti ricercatori del vero, e fara loro comprendere che tutti gli uomini sono ugualmente nati ad esercitare la giustizia.

(1) Ne la propone infine perche il Giuri La legge e divisa in due titoli: Il primo e intitolato - Della Assisia; l'altro - Dei Giurati =

Il Titolo della Assisia e ripartito in quattro capi. Il capo primo tratta della competenza delle parti d'Assisia e del modo di comporre

Quanto alla competenza si propone che nelle parti d'Assisia debbono essere giudicati coll' intervento dei giurati: per gli imputati di crimini, quando essi le Segioni d'accusa

(1) Nihil est perfectius propositius, quam plene intelligi nos ad iustitiam esse natos.  
Cicero De Legibus Lib. 1. cap. ...

è un'istituzione veramente propria alla Monarchia costituzionale (2.)

(2) Le jury est en opposition avec l'essence du gouvernement despotique, ou la volonte et l'interet du prince sont la loi de tout. il seroit une anomalie dans une aristocratie pure, ou le peuple ne peut etre admis a exercer, sous aucune forme, une partie de l'autorite. Le jury appartient, par sa nature, a la monarchie constitutionnelle et representative plus qu'a toute autre forme de gouvernement, puisque dans un etat de cette sorte le principe democratique et le principe monarchique s'equilibrant et se partagent les pouvoirs, et que, comme nous l'avons dit plus haut, le peuple et le royauté ont chacun leur part distincte d'attributions dans la justice, le peuple, en declarant le

„fait, la royauté, en dirigeant les débats et en  
„appliquant la peine par l'organe de ses agents.

Mezger - Nouveau Manuel de  
Jury - pag. 8.

Adelle

(1). *Neggers Duvorgier Collection*  
*complete des loys etc. Vol. 30.*

*full art. 7. della legge d. 8<sup>to</sup> 1731.*

*Dullay de peptorie Vol. 11.*

*ivi - Delit<sup>z</sup> politique. /*

ne avremo fatto loro il rinvio, e siccome  
le dette cose faranno investite della  
competenza che per reati punibili  
con pene criminali trovasi dal  
Codice di Procedura oggidì  
attribuita ai Magistrati d'appello.  
2.<sup>o</sup> gli imputati di qualsiasi  
reato politico, quantunque punibili  
solamente con pene correzionali.  
E qui si potrebbe far  
desiderare una definizione dei  
delitti politici, o meglio perchè le  
definizioni son pericolose, una  
distinta enumerazione dei reati che  
sogliono avere come tali, come  
si fece in Francia colla legge  
d. 8<sup>to</sup> 1830. analogamente all'  
art. 69. della carta costituzionale  
di quell'anno che aveva stabilito  
doverfi sottoporre al giuri i delitti  
di stampa, e quelli politici (1)

Secondo lo stato presentante  
della legislazione questa speciale  
menzione dei reati politici  
tornerrebbe propriamente inutile,  
perchè tutti i reati contemplati  
nel titolo II. del Codice penale  
che sono propriamente quelli  
aventi un carattere politico  
hanno il titolo di criminali e  
per ciò il rinvio alle corti

B C

di certe modificazioni al codice di procedura

D' Affisia sarebbe inevitabile. Ma  
secondo il progetto di legge che  
la Camera sta per discutere anche  
per i reati qualificati crimini  
potrebbe farsi il rinvio quando  
secondo le circostanze emergenti  
dall'istruzione scritta sembrasse  
alla Sezione d' accusa pun-  
-ibili con pene solamente corri-  
-zionali, o se il detto progetto fosse  
convertito ond'è che tale rinvio  
ai Tribunali correzionali se  
il detto progetto fosse convertito  
in legge potrebbe certamente  
ordinarsi per alcuni di quei  
reati ai quali accennal' art. 200  
del detto codice.

Similmente, se sempre ad entrare  
nel corpo della legge l'altro progetto  
già approvato da questa Camera per  
alcune modificazioni al codice  
penale, se una legge farebbe  
intesa a punire certi reati che  
involgerebbero un attacco alle insti-  
-tuzioni dello Stato, tali reati  
resterebbero naturalmente compresi  
nella classe in discorso dei reati  
politici.

Per questi motivi dunque il  
Governo meatriuche non esitava a  
dichiarare che i reati politici  
d' ogni maniera faremmo giudicati  
nella Affisia coll' intervento dei

Giudizi del fatto, perche simili reati, riguardando piu direttamente lo stato della societá, e da crederfi che faranno piu accomiatamente apprezzati dai Giurati che trascansi di necessita involti nelle agitazioni delle medesime, non stiano opportuno di comprendere nella redazione del progetto la detta enumerazione dei reati politici, che a cio si potra piu accomiatamente avvisare, se fara d'uopo, quando esso progetto serra in discussione.

3.<sup>o</sup> Gli imputati dei reati di stampa contemplati negli articoli 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. e 24. della legge 26. Marzo 1848.

Ed in questa parte il progetto non reca innovazione alcuna allo stato prefatturo delle cose.

Prevede il Ministero che la competenza delle Corti di Assise sara ristretta perche ne vadano eccettuati i reati ordinarij punibili con pene correzionali, i quali faranno, come si presentano giudicati dai Criminali di prima istanza senza l'intervento dei Giurati e che si serra adducendo l'esempio dell'Inghilterra e degli Stati Uniti d'America.

Le disposizioni del capo 1.  
che seguono sono intese a regolare  
la composizione delle Corti d'  
Affisie, il numero dei giudici che  
dovranno comporre, e il mod. d'  
elegerli ed all'uso farrogarli;  
l'intervento alle Affisie del  
pubblico Ministero, e dell'uffizio  
dell'Avvocato di paesi; il  
modo di convocarle e di farne  
la chiavata. E sono le stesse  
disposizioni che già si erano  
inferite nel progetto di legge  
sulla riorganizzazione dell'ordine  
giudiziario, ampliate, e modificate,  
onde accomodarle alla dirigenza  
introduzione dei giudici del  
fatto, affinché il detto progetto  
vorrà essere in tal parte,  
quando verrà in discussione emen-  
dato.

Solamente è da notarsi  
che il numero dei giudici legali  
viene ridotto a tre numero  
invece sufficiente (1.) poiché  
la loro decisione dovrà limitarsi  
all'applicazione della legge, ed  
alla risoluzione delle questioni  
di mero diritto contro alle quali  
si potrà all'uso ricorrere in  
cauzioni.

(1) Legge francese St. Marry  
1831. Art. 1.

Il Capo II. intitolato Del  
procedimento avanti la Corte  
di Affari, incomincia da una  
disposizione sul rinvio alle  
Affari che dovrà ordinarsi  
dalla Sezione d' accusa, con la  
facoltà però di designare la  
Corte di Affari che dovrà  
convocare nella stessa stanza in  
cui avrà sede la Corte di  
appello.

Come la giurisdizione  
che spettava alle Corti di  
Affari sarà in certo modo una  
emanazione, una delegazione di  
quella spettante alla Corte di  
appello sopra l'intero ter-  
ritorio il Ministero dovrà op-  
portunamente introdurre nel  
progetto tale riforma, della quale  
la Sezione d' accusa potrà  
giocarsi opportunamente, secondo  
le circostanze.

Si è pure formulata una disposizione  
pel rinvio da farsi quanto ai reati  
politici, e quelli di stampa (art. 32),  
e si è ripetuta la disposizione già  
inclusa nella legge attuale sulla  
citazione diretta che si intendeva  
sempre limitata a quest'ultima  
specie di reati.

E qui ricorrono taluni perché

consistendo il Giurì voglia lasciare  
i giudici legali, ad una  
frangione della parte d'appello il  
decretare l'accusa, e non farsi  
pensato come in Inghilterra e  
negli Stati Uniti, e come  
aveva pure stabilito la Cortina  
francese nel 1791. Di commettere  
tale giudizio ad un grande Giurì,  
che così lo chiamano.

Ma lasciando stare la  
considerazione che non pare  
veramente necessario di formare  
un Giurì solamente per  
l'accusa, e che si avria bastante  
garanzia e per la società e  
per l'accusato nel Giurì che  
pronuncia in definitiva sulle  
questioni di fatto e perentoria  
la risposta che non si potrebbe  
costituire un Giurì per l'  
accusa senza stravolgere affatto  
le basi fondamentali della nostra  
procedura senza sopprimere  
la istruzione preparatoria e  
scritta, perocchè esso Giurì  
non potrebbe mai fondare  
il suo giudizio sopra le im-  
magini scritte, ma dovrebbe  
udire oralmente, se non in  
pubblico, a porte chiuse, come  
in Inghilterra, i testimoni.

come si è detto per avanti

e quindi farebbe mestieri di  
ricercare ed immaginare altre  
norme da sottoporre nel codice  
di procedura criminale a tutto  
ciò che riguarda l'ufficio degli  
ispettori della camera di  
consiglio, e delle Sezioni di  
accusa, l'ufficio della quale che  
non farebbe più compatibile  
col nuovo sistema.

Carabini

Prendere quindi alcune  
disposizioni di puro ordine con-  
cernenti il trasferimento degli  
accusati (art. 26.) e la trasfere-  
nza delle carte al luogo dove  
si farà il giudizio (Art. 27.)  
l'interrogatorio dei detti accusati  
(Art. 26.) il rinvio della  
causa, se fatto d'uopo, ad  
altra Sessione (Art. 27. e 28.)  
e le funzioni del Presidente  
(Art. 29.) si arriva al  
punto in cui i giurati entrano  
in ufficio, e vengono ad assistere  
nel luogo appartato del Tribunale  
loro destinato, ed a prestare il  
giuramento (Art. 30. e 31.) e  
qui supponesi già composto il  
giuri che deve conoscere della  
causa secondo le disposizioni  
sopra l'argomento del capo II.  
Art. 11. del questo progetto;

3



essendosi giudicato più conve-  
niente di seguire l'ordine  
stesso delle disposizioni contenute  
nella legge attuale sulla stampa  
che trattarò prima della com-  
petenza, e del procedimento ed  
in appreso dei giudicii del  
fatto.

Prima di formulare le altre  
disposizioni di questo capo 2.<sup>o</sup>, il  
Ministero devette proporre e  
risolvere tre principali questioni:  
la prima che riguarda le  
circostanze attenuanti, e per conse-  
guente la prigione della questione;  
la seconda che concerne il modo della  
votazione; la terza che ha per  
oggetto il numero dei voti neces-  
sario a pronunciare un'abolizione  
o una condanna.

Quanto alle circostanze atte-  
nuanti non ignorava il Ministero  
che in Francia ne fu lamentato  
talvolta l'abuso, e che uomini di  
grande autorità non esitarono di  
attribuire a siffatto abuso il  
crescere dei reati, ma se  
i Giurati debbono rispondere  
non tanto sulla materialità,  
che sulla moralità di un fatto,  
e mestieri che lo apprezzino da  
ogni lato e nel suo insieme, e  
di vero il loro giudizio non

Sarebbe perfetto se i giudici rispondessero  
sul fatto e sulle circostanze aggravanti  
inducenti un aumento di pena, e rimanere silenziosi  
sulle attenuanti che possono mitigarla.

Poi che l'abuso delle circostanze  
attenuanti che non produrrebbero  
mai l'assoluta impunità del  
reo, fu avvisato al Ministero che  
faceva temersi il pericolo di  
una improvvisa abolizione, se  
nell'animo dei giurati la pena  
comminata dalla legge non fosse  
adeguata alla colpa, perché quan-  
tunque la legge raccomandasse ai  
giudici di attenersi puramente  
al fatto, senza misurare le  
conseguenze della dichiarazione che  
dovrà si addimanda e tuttora dif-  
ficile che il pensiero dei giurati  
non ricorra alla sanzione penale  
alla punizione che pende sul  
capo del reo.

Fra il sistema francese  
che ammette le circostanze attenuanti,  
e il belgio che non ne  
fa caso, si giudica sempre prefe-  
ribile il primo per cui il  
giurì è chiamato a deliberare  
sopra, benché però il presidente  
sopra delle circostanze attenuanti  
formulare una espresa questione.

e feneguchi il Giurì debba farne  
come nella sua Dichiarazione, quante  
non le creda esistenti. E  
così la Deliberazione in tal parte  
dei Giurati riveste un deciso  
carattere di spontaneità quando  
le afferma, e fugge col silenzio  
quell' obliquità inutile che fece  
trac... una espresa negazione.

Rispetto alla votazione si  
prefe a considerare se i Giurati  
terminato il Dibattimento potessero  
insieme ristretti Deliberare fra di  
loro o se dovevano votare apertamente  
o deporre in seguito il voto nell'  
urna. Del voto aperto si fecero  
altrove esperimenti, e fu abbandonato,  
ma il voto segreto non debbe impe-  
dire la Deliberazione. E neppure  
che i Giurati terminato il Dibattimento  
abbiano agio a raccogliersi e discorrere  
tranquillamente col pensiero sulle  
ricevute impressioni, e utile  
che richiamino alla memoria le  
cose udite, e si ajutino fra di loro  
a formare il vero carattere delle  
circostanze. Da una pacata  
Discussione sulle prove fornite dall'  
accusa, e sui mezzi della difesa  
può ebbere una fiammilla di  
vero che rischiari ed illumini  
le loro coscienze. Deliberato

(P) L'art. 348. dell'ordine d'istruzione  
criminale fu abrogato in Francia dalla  
Legge 9. April 1838. e nel Belgio alla  
Legge 15. maggio 1838.

Celle

però che abbiasi insieme e necessario  
che il voto sia segretamente scritto  
e Deposito, affinché resti libero  
e franco da ogni influenza.  
Nel Belgio (Art. 18. e 19.)  
Della legge 13. Maggio 1838,  
si adottò il sistema che in  
ciascuno scrutinio sia rimesso un  
bulletino stampato contenente la  
formula della Dichiarazione, e  
Di sotto alla medesima le  
parole stampate SÌ e NO, af-  
finché il giurato vi cancelli  
la parola - SÌ - se vuole affer-  
mativamente rispondere, o cancelli  
il - SÌ - quando la risposta vuol  
essere negativa. Ma una momen-  
tanea distrazione cagionata dalla  
stanchezza, e dalle commozioni dell'  
animo potrebbe produrre un  
funesto errore. Il giurato  
non andri certamente errato,  
se dovrà scrivere di suo mano  
il SÌ od il NO, perché la  
mente sua sarà d'inecessità  
più intenta all'opera della  
mano.

Dovendosi poi anche evitare al  
caso in cui nello squittinio si  
trovi qualche bulletino che non  
esprima un voto, o sia vergato in  
guisa che non si possa leggere,

esso bullettinu debbe averfi come fa-  
vorabile all' accusato. Pero nel  
secondo caso suol essere dichiarato  
non leggibile da sei giurati almeno  
che questo e il preferito numero  
per deliberare un' assoluzione,  
e si dee cosi presumere che il  
giurato da cui fu depono quel  
bullettinu nell' urna, abbia inteso  
di meglio coprire il suo voto.

Adottando poi alla questione  
del numero dei voti il Ministero  
Delibero di attenersi alla regola  
della maggioranza che quando i  
giudicanti in numero pari viene  
a comparsi di sette voti contro  
cinque; questa essendo la regola  
piu comunemente osservata come  
fonte di morale certezza:  
*quid judicium major pars judicavit, id  
jus rotunquet est.*

In Inghilterra, ed in America  
si ricerca e vero l' unanimita dei  
giudici, e si costringono i giurati  
a rendere la loro dichiarazione  
a voti unanimi; per cui sono rin-  
chiusi nella camera delle loro deli-  
berazioni, e la chiusura e talmente  
rigorosa che non possono ricevere  
dal di fuori ne cibo ne bevande  
per confortarsi, ne fuoco per  
riscaldarsi, finche vinti o dalle

ragioni o dalla stanchezza non  
frem convenute in una medesima  
sentenza.

È pertanto quell'unani-  
mità non è sempre naturale e  
spontanea, ed è talvolta l'effetto  
di una morale coazione, per cui  
una volontà forte, imperiosa,  
lungamente truce nella sua sentenza  
la più Debole. La quale unanimità  
si riduce ad una transazione o  
una capitolazione fra le usanze,  
per cui una parte dei Giudici  
consente al sacrificio della  
propria opinione! (1.)

(1) Dans le système de l'unanimité,  
on a également à craindre la dépravation  
l'empire, la faiblesse, la corruption, la  
probité, les capitulations de conscience.  
Voyez le discours intitulé  
Discours sur la Jury nell'opera  
intitulata: *Chémis, ou Bibliothèque*  
De Jurisconsultis Rom. 2. pag. 209.  
e seguenti.

Il sistema della maggioranza  
appare dunque il più ragionevole  
il più conforme alla verità, ed  
altri da ogni finzione.  
Però nell'atto che si dispone  
(Art. 49.) che le decisioni dei  
Giurati sia contro, che in favore dell'  
accusato dovranno emanare dalla mag-  
giorità dei sette voti almeno, total-  
mente si soggiunge che se i  
voti faranno ugualmente diseguali  
o sul fatto principale, o sulle  
circostanze aggravate, o sulla questione  
se l'accusato abbia agito con  
difformamento, presarà l'opinione  
favorevole all'accusato. E così  
le questioni che non potranno

la maggioranza in più di sette voti.

A fronte di queste oscillazioni il Ministero non osò peritarsi a richiedere una maggioranza superiore ai sette voti, e si attenne a quel sistema che nell'ordine dei tempi ebbe maggiore durata, e che nel Belgio dura tuttora, temendo che la funzione sociale in questo rapporto passaggio dall'antico al nuovo ordine di cose non abbia a patire detrimento. Il legislatore potrà ampliare le condizioni del giurì, e richiedere maggior numero di voti a comporre la maggioranza <sup>processi</sup> quando esso giurì avrà fatto esperimento di quello spirito conservatore dell'ordine sociale che da lui si attende. Allora si potrà rendere anche più assoluta la sovranità dei giurì respingendo quella facoltà di sospendere la sentenza conferendo una specie di veto che nell'art. Di questo progetto si contiene o meglio tutelare la immunità.

A tenore dell'art. che corrisponde all'art. 382. Del codice d'istruzione criminale come venne modificato dalla legge 9. genn. 1839. se i giurati della Corte di Assise faranno all'unanimità convinto che i giurati sieno ingannati sul fatto principale o

sulle circostanze aggravanti la Corte  
potrà sospendere la sentenza, e  
potrà ugualmente sospendere quando  
la maggioranza di ogni Giudizio farà  
di tale avviso, se la Dichiarazione  
dei Giurati sarà emanata dalla  
sola maggioranza di sette voti.  
E questa disposizione ognuno vede  
come sia unicamente intesa a  
favore l'accusato, ed a rasserenare  
la società sulla giustizia delle  
condanne, perchè i Giudici del  
Diritto dovendo seguitare con attenzione  
continua i dibattimenti, e formarli  
una opinione propria sui resul-  
tamenti delle prove, se non  
faranno uso della facoltà che loro  
concederà la legge si è che la  
risposta dei Giurati troverà ap-  
poggio nella scienza di due  
almeno dei Giudici legali che  
l'approveranno al silenzio.

Il Capo 3<sup>o</sup> del Titolo 1. tratta  
della sentenza e stabilisce le norme  
che la separazione tra il fatto e  
il diritto, tra l'ufficio dei giurati  
e quello della Corte di ogni Giudizio  
del diritto rende necessario all'  
effetto di coordinare le disposizioni  
spettanti all'istituzione dei  
giurati con quelle del codice  
di procedura criminale, alle

3



quali è d'uso riferirsi per tutto  
 ciò che non viene espressamente  
 o virtualmente innovato; finché la  
 riforma generale dello stesso ordine  
 non oblige ad includere in esso  
 tutto ciò che spetta a questo  
 nuovo ordine di <sup>1785</sup> giudizi. E af-  
 finché rimanga ben inteso che  
 le parti d. Affise della ogni  
 parte del fatto in fuori sono  
 insubordinate di tutti i poteri giurisdizionali  
 spettanti ai Magistrati  
 d. appello ~~del~~ ~~ordinamento~~ ~~di~~ ~~rimessa~~  
<sup>intendevano</sup> ~~faranno~~ alle stesse parti delegate  
 in tutta la loro plenitudine ~~di~~  
 finché la funzione delle stesse  
 ritenuta la dichiarazione sul  
 fatto data del giorno si esten-  
 deranno naturalmente a tutte le  
 altre parti del giudizio.

Ed è da intarsi special-  
 mente la disposizione che attribui-  
 sce alle parti d. Affise l'auto-  
 rità di pronunciare nelle  
 cause contumenziali senza intervento  
 dei giurati. ~~La stessa~~  
 Del provvedimento esclude l'ufficio  
 dei giurati, quando l'imputato  
 si contumacia perché <sup>tutte le</sup>  
 disposizioni della legge <sup>proprio</sup> ~~sono~~ fra  
 di loro talmente intrecciate  
 che suppongono egualmente la  
 presenza di tutti i giurati; ma la

Le forme del dibattimento

Da farsi proposte di giudizio  
 tali e tra di loro si fattamente ordite  
 che suppongono di continuo la presenza  
 degli accusati; ma la regola potrà  
 essere dell'ispezione e finire  
 i giurati nelle cause contumenziali  
 si è

~~giudice~~ ~~che~~ ~~nelle~~  
materie criminali venendo a presen-  
tarfi, o costituirsi in carcere, o  
pervenendo nelle mani della giustizia  
il reo prima che la pena sia  
prescritta, egli è <sup>di ragione</sup> obbligato a fare  
la sua difesa; e perciò si dovrebbe  
rimuovere il dibattimento e la  
decisione del primo giudizio potrebbe  
essere dalla seconda rivocato. Nella  
sigente legge sulla stampa non  
essendosi contemplato il caso della  
contumacia non manca di scittarsi  
il dubbio se la dichiarazione dei  
giurati sopra necessarii per pro-  
nunciare contro i contumaci, perciò  
è mestieri che il dubbio <sup>sia</sup> ~~si~~  
dal legislatore anticamente.

Il Titolo 2. inserito come  
Disposizione dei giurati; è partito  
in due capi. Nel primo trattasi  
dell'elezione dei magistrati, e della  
formazione delle liste; e nel  
secondo della composizione definitiva  
del giuri per ogni giudizio.

Nel capo primo incominciato  
per determinare le condizioni  
che si ricercano affinché un  
cittadino possa esercitare l'ufficio  
di giurato, e non l'età com-  
piuta d'anni 30. il saper  
leggere e scrivere, ed il riunirsi  
tutti gli altri requisiti per



Durante al tempo in cui la proposta legge, se ottiene i suffraggi del Parlamento sarà pienamente attuata in ogni parte del Regno.

La terza condizione consiste nella capacità elettorale non perché si voglia rendere necessario ad essere giurato il concorso della qualità di elettore politico, ma perché la riunione dei requisiti che la legge richiede per gli elettori si può assumere come indizio di capacità sufficiente e perché non si presume che la più parte almeno degli elettori sia dotata della qualità consentite ad un giudice del fatto. Tra il giurato e l'elettore corre però una differenza essenziale <sup>12</sup> perché l'elettore esercita un diritto esclusivamente politico ed il giurato esercita una funzione puramente civile e pertinente al potere giudiziario (2.)

<sup>11</sup> che non è altro del proposto il contrario

(2.) Veggasi la bella dissertazione del sig. *Faustin Hélie* = De Jury et de sa composition = inserita nell'opera = *Revue de législation* 1 volume 18. pag. 321. =) Sui tre le altre considerazioni si trovano le seguenti:

« L'elettore et le juré exercent deux fonctions distinctes qui n'ont ni la même origine ni les mêmes effets. Le droit de participer à l'élection d'un pouvoir politique est un droit

Prendere le condizioni di incompatibilità che si richiedono ad esercitare l'ufficio di giurato, si passa a determinare la <sup>relativa</sup> incompatibilità e le dispensa.

" qui est lui-même nécessairement politique,  
c'est un démembrement de la  
souveraineté elle-même, il se pose  
en vue des intérêts politiques, et  
son action influe directement sur  
les destinées de l'état, il peut  
en résulter une modification et un  
ébranlement du pouvoir social.

Le jury n'exerce, au  
contraire, qu'un simple droit  
civil, il ne revêt qu'un pouvoir  
judiciaire. Sa mission s'accomplit  
dans un cercle restreint,  
il n'est point appelé à  
promouvoir sur des intérêts publi-  
cistes, mais sur une affaire  
particulière, il n'est point le  
juge des besoins de l'état, son  
devoir se borne à constater  
l'existence d'un fait. L'électeur  
suit et apprécie la marche  
générale des affaires publiques,  
embrasse au combat le sys-  
tème de l'administration,  
le jury n'examine et ne  
juge qu'un procès."

Le incompatibilità sono  
ammovute nell'art. ... ed  
hanno per oggetto le funzioni  
governative, amministrative e  
giudiziarie, e comprendono  
anche i Ministri dei  
fatti, ed i militari in  
attuazione di servizio, i  
primi perché i giudizi  
criminali sono troppo alieni  
dal loro istituto, i secondi  
perché insufficienti troppo  
pregiudiziali al servizio il  
loro allontanamento darà  
corripo a cui appartengono.

Le ragioni di dispendio  
sono due: la prima riguarda  
i Senatori del Regno ed i  
Deputati durante la sessione  
parlamentare <sup>e quindi</sup> da loro luogo  
di pieno diritto, perché  
le loro cure rimangono di  
necessità appartate dalle fun-  
zioni legislative. La  
seconda concerne coloro che

3



Ma ora che si vuole costituire  
 fondamente il Giurì formandone  
 una istituzione ordinaria <sup>per ogni caso</sup>  
 normale, ed incorporarla nel  
 diritto comune, il legislatore  
 invece di una saggia presunzione  
 di capacità derivante dal censo  
 elettorale dee cercare la realtà  
 e provvedere ad ogni modo che  
 la designazione dei giurati  
 non provenga più dal caso, ma  
 da una ben condotta elezione. (1)

(1) De toutes les combinaisons imaginées  
 pour l'organisation des pouvoirs  
 publics, la plus imparfaite, et celle  
 qui présente le moins de garanties  
 c'est assurément la sienne du  
 sort.

Annales de Legislation an. 1845. Tom. 3.

pag. 221.

Edi vero della famiglia etica  
 viene a forte dei <sup>giurati</sup> fra  
 un determinato ceto di persone  
 appena qualche raro esempio potrebbe  
~~invece di farli sempre venire~~

accertate nelle moderne legis-  
 zioni.  
 Cominciando da Roma, non  
 troviamo che la elezione dei <sup>giurati</sup>  
 facesse ora dal Pretore urbano  
 ora dal Pretore che aveva  
 giurisdizione fra i peregrini, il  
 quale formava ogni anno una lista  
 di 100 cittadini che per  
 si chiamavano *judices selecti*, e  
 quando poi entravano a giudicare  
 erano detti *judices quatuor*.  
 Pretendono alcuni che con quell'  
 antica Romana istituzione non  
 non abbiamo alcuna similitudine

i moderni giudizi spiccati, ma la  
 Distingua e solamente parziale  
 in quanto che quei cittadini an-  
 malmente designati dal Pretore  
 non erano tratti dall'universo  
 popolo, ma ora dall'ordine dei  
 Senatori, ora da quello dei Cavalieri  
 si traevano, ora dall'uno e dall'  
 altro insieme, e solo per qualche  
 tratto di tempo anche dai Plebej  
 dell'erario che furono di  
 ragione plebea giacchè varj  
 ordini della Repubblica si contesero  
 anche il diritto  
 proprio coll'armi qual privilegio  
 dei giudici (1)

(1) *Plaudis omnesque tradidit de  
 quo totius feditone, aut armis  
 certatum cum sempredij  
 rogationibus equiter ordo in  
 professione iudiciorum locutus  
 aut rursus simili leges Senatori  
 iudicium redderent. Marique  
 et Sulla olim de eo vel  
 precipue bellarent.*  
 Cicero orat. Lib. 4. 11. pag. 60.

Del rimanente quei  
 giudici <sup>bonum</sup> confessavano propriamente  
 Del fatto, e della colpevolezza  
 Del reo come i nostri giurati.  
 Il solo Pretore esercitava  
 la giurisdizione propriamente  
 detta, imperium, egli ed  
 in vece suo il giudice della  
 questione presiede al giudizio e  
 quindi pronunziava la  
 sentenza, applicandola legge.  
 Se non che il Pretore esime-  
 rasi talvolta dal <sup>qualificare</sup> ~~pronunziare~~  
 la pena <sup>perche</sup> era stabilimento  
 determinata dalla legge. Allora  
 non era <sup>ignota</sup> ~~conosciuta~~ quella gra-  
 duazione tra il maiusimum

per sorte



non erano stabilite quasi  
termini costanti

la qualita della pena potesse  
intendersi già

ha stessa forma della notazione usata  
Dai giudici Romani significando  
che l'anno giudiziario era fatto solo fatto. (1)

(1) Reggasi il Sigonio

Opera omnia Com. V. De  
judiciis, ed il Felanjeri  
Scienza della legislazione nella  
sua nota al cap. XL. lib. 3<sup>o</sup>

es il minimum delle pene  
introdotta dai moderni ~~giudici~~  
i quali ~~termini~~ sono esercitati  
il criterio del ~~giudice~~

Di proporzionare la punizione  
alle colpe, ~~che anzi propriamente~~  
instituite le pene perpetue  
per ciascun crimine ~~giuridico~~  
precongiate nell'atto stesso del  
Pretore che concedeva l'arresto

~~Di proporzionare~~ Dunque risendicere  
all'istituzione dell'  
dei giurati.

In Inghilterra i giurati sono  
selettissimi sia pel grado che pel  
piccolo giuri dallo Sceriffo Ma-  
gistrato che era in antico nomi-  
nato popularmente, ed ora lo è  
della forma, ma che però esercita  
funzioni gratuite, onorifiche e  
temporanee, e che per l'im-  
portante parte propria della carica  
è naturalmente inclinato a  
conformare i suoi atti alle  
esigenze della pubblica opinione.  
Similmente in America  
la designazione dei giurati ap-  
partiene ad un Magistrato  
che ha pure il nome di  
Sceriffo.

In Francia, secondo la



eseguire che in forza del Decreto  
della Repubblica Delli 17.  
agosto 1848. che commise  
tal opera a commissioni for-  
mate per ogni cantone da  
consiglieri generali, dai giudici  
di pace, e dai consiglieri  
municipali.

Nel Belgio un Decreto  
Delli 29. luglio 1838. riformando  
la disposizione del codice di  
instruzione criminale aveva attri-  
bita alle commissioni per-  
manenti dei consigli provin-  
ciali la formazione delle liste  
dei giurati, le quali doves-  
sero comprendere tutti i nomi  
di coloro che a tenore della  
stessa legge avevano il diritto  
di essere giurati, e dalle  
liste così formate il Presi-  
dente del Tribunale trasse  
poi a sorte trentasei nomi,  
dei quali formava poi la  
lista dei giurati per tutta  
la Sessione.

Ma apparsero tostante  
i vizi della detta legge e si  
cerco di emendarli con quella  
Delli 27. maggio 1838. per  
cui la lista generale formata  
dalla deputazione dei consiglieri

provinciale è trasferita al Presi-  
dente del Tribunale, il quale  
coll'assistenza di due giudici  
i più anziani forma un'  
altra lista secondo in essa  
la metà dei nomi compresi  
nella lista generale, e la trasmette  
al Primo Presidente della  
Corte d'appello. Il Primo  
Presidente coll'assistenza del  
due Presidenti di Corte i  
più anziani riduce anche  
alla metà la lista ricevuta  
dai Presidenti dei Tribunali  
e la lista così ridotta dei  
candidati della medesima provincia  
sono poi insieme trasferite e  
senza comporre la lista  
annuale dei giurati, ~~che~~  
~~quali~~ ~~medesima~~ ~~ferde~~ alle fortificazioni  
per la formazione del  
giuri in ciascuna Sessione  
della stessa.

Il sistema della  
legge belga che attribuisce  
alla Magistratura un'ingerenza  
nella designazione dei giurati  
al Ministero non è paruta  
conveniente perché da un  
lato la intrusione dei  
Magistrati, quantunque inam-  
missibile, per essere funzionari

Del Governi, non potrebbe forse  
rassicurare pienamente la  
pubblica opinione, e per altro  
canto è dicevole che la Magistra-  
tura si contenga rigorosamente  
nei limiti della sua attribui-  
zione giudiziarie senza entrare  
nelle indagini sulle persone  
a cui sarebbe tratta dalla  
necessità di formarsi un  
criterio pel Depuramento delle  
liste; le quali operazioni

Ma apparsa tostante i  
vizi della detta legge, e si  
cerco di emendarli con quella  
della 19. Maggio 1838. - Per  
esec. la lista generale formata  
dalla deputazione del consiglio  
provinciale è trasmessa al  
Presidente del Tribunale, il  
quale coll'assistenza di due  
Giudici i più anziani forma  
una altra lista recando in opera  
la metà dei nomi compresi  
nella lista generale e la  
trasmette al Primo Presidente  
della Corte d'appello. Il  
Primo Presidente coll'assistenza

entrano per loro natura nella  
cerchia dei poteri amministrati-  
vativi.

Il progetto, a Signoril, che  
ha l'onore di presentarmi  
quanto alla formazione delle  
liste dei giurati si accosta  
in qualche parte alla legge  
francese del 1848, in quanto  
ivi la composizione del  
giuril è fondamentalmente  
appoggiata al principio della  
elezione, e si avvicina alla  
legge belga in ciò che  
le liste dei giurati quali  
uscirono dalle prime elezioni sca-  
gono poi ridotte alla metà  
del numero degli eletti.

Espongo brevemente le  
basi essenziali del progetto:  
Si formerà per ogni funzione  
una lista di tutti i cittadini  
aventi in capo il loro reale do-  
micilio, nei quali concorreranno  
i requisiti necessari per essere  
giurati. Sarà tal lista nella  
in ogni anno, nella prima  
metà di agosto, dal Sindaco  
rivisitata, e pubblicata, perché  
gli individui nella medesima  
indebitamente omessi od  
inferiti possano all'uopo  
rivolgere i loro richiami al  
Comitato Delegato, il quale  
darà sul richiamo il suo avviso.

3

e la Decretazione Definitiva della  
lista spettava quindi all'Inten-  
dente, e contro le Decisioni dell'  
Intendente si farà ricorso alla  
Corte d'appello.

Dopo la Decretazione della  
lista generale una commissione  
composta dal Sindaco, che ne  
farà il Presidente, ed in mancanza  
del Vice Sindaco, e da due consi-  
glieri comunali, coll'aggiunta di  
due altri consiglieri incaricati di  
supplire in primo procedersi  
all'elezione di due individui  
per ogni mille anime di  
popolazione che avrà il comune,  
e la elezione <sup>di</sup> ~~ad~~ ~~due~~ ~~persone~~ ~~di~~  
~~persone~~ ~~individui~~ iscritte nella lista  
generale del comune.

Il nome degli eletti formerà  
quindi trasferirsi all'Inten-  
dente, il quale formerà di  
essi una lista generale per  
tutta la Provincia, ed un'  
altra commissione composta  
dalla stessa Intendente che  
ne avrà la presidenza, dal  
Presidente del Consiglio provinciale,  
e da un altro consigliere provinciale,  
oltre a due consiglieri che adempiranno

615  
(11) questo era il numero dei  
giurati secondo la legge della  
Costituzione del Francese.

all'uffizio di Supplente ridursi  
in seguito la detta lista alla  
metà del numero degli individui  
in essa iscritti; così si avrà  
un giurato per ogni mille  
anime di popolazione. (11)

Le liste ridotte dalla formif.  
-zione provinciale faranno rispet-  
-tivamente trasferite al Presidente  
del Tribunale Civile nella  
sitta destinata per tenervi le  
affari; e quest'ultimo, se i  
nomi iscritti nelle dette liste  
non oltrepassarono fra tutti il  
numero di 200, le riunirà  
insieme, e ne comporrà una  
lista sola che sarà quella dei  
giurati destinati a prestare il  
loro servizio nel seguente anno.  
Se poi eccederanno il numero  
anzid. di 200, il Presidente  
farà imbarcare tutti i nomi,  
e mediante la estrazione a  
sorte formerà definitivamente  
la detta lista annuale, la quale  
per Distretti di Torino e  
di Genova comprenderà 200  
individui, e per gli altri  
Distretti ne comprenderà  
200.

Ma siccome i giurati costituenti

3



la lista annuale, come si raccoglie  
dalle prementovate disposizioni  
faranno presi indifferentemente  
fra gli eletti di tutto il Distretto  
e non più, come presentemente  
accade fra quelli delle sole fittie  
in cui si tiene il Dibattimento  
Dovendosi anche prevedere il  
caso in cui attega la lontananza,  
o per qualunque altro motivo,  
Dei giurati Destinati al servizio  
della Sessione non intervenga  
all'udienza Determinata un  
numero Sufficiente, il progetto  
stabilisce che la Commissione  
provinciale formerà una lista  
di giurati supplementarij scelti  
fra quelli residenti nella fittia  
capo-buogo, e quali supplementarij  
per Torino e Genova  
faranno in numero di 100. e  
per le altre fittie di 30.  
e che tal lista di giurati  
supplementarij dovrà essere nel  
corso dell'anno bisognando ri-  
composta o completata.

Questo modo di formare le  
liste dei giurati pare al Ministero  
che sia indebito inquina da  
potere per una parte trans-  
quillare la società che le fittie  
cadranno sopra persone probe.

e dotate di capacità sufficiente a  
soddisfare l'andamento alla  
delibata loro unione, e per  
l'altra parte le prementivate  
Commissioni come faranno composte  
saranno pegno di vera impar-  
zialità e di assoluta inde-  
pendenza, e potranno cadere  
sopra di loro quei sospetti, o  
seramente quelle prevenzioni  
che a torto ed a ragione si  
emissiono facilmente contro gli  
agenti del governo.

Eglio è vero che l'uno dei  
consiglieri comunali membro ordinario  
della Commissione ( art. ) sarà  
designato a tale ufficio dalli  
Gentiluomini della Provincia  
mentre che l'altro consigliere ed i  
supplementari faranno eletti dal  
consiglio comunale, ma è altresì  
vero che il loro mandato <sup>di tutti</sup> sarà  
la sua radice in quella prima  
elezione che ottennero dall'intero  
corpo dei consiglieri comunali.

E se nella Commissione provin-  
ciale avrà parte l'Intendente  
della Provincia gli altri membri  
della medesima ( art. ) riconosce-  
ranno immediatamente la loro  
Deputazione dal consiglio provinciale  
che li verca <sup>imparati</sup> dal voto di tutti

gli elettori comunali della provincia.  
Il potere esecutivo  
sarà dunque nella composizione  
delle liste dei giurati una  
preponderante autorità, ma quella  
parte soltanto di legittima  
influenza che di ragione gli  
compete, ed il principio domi-  
nante sarà quello dell'elezione  
popolare. Sarà alla stessa  
forte sostituirsi il mezzo della  
elezione che è il più giusto, il  
più razionale, ed il più  
conforme alla natura delle cose.  
Dopo che si regolerà il modo  
di formare le liste dei  
giurati che dovranno prestare  
il servizio nelle varie Sessioni  
dell'anno, si farà nel  
progetto a regolare la compo-  
sizione delle liste particolari  
per ciascuna Sessione. Il  
Presidente del Tribunale della  
Città sopra lungo farà l'ef-  
fezione di trenta nomi  
fra i giurati ordinarij, ed  
estrarrà pure dieci nomi fra  
quelli inseriti nella nota dei  
supplementarij, e quando la  
parte d'Affare sarà divisa  
in più Sessioni si formeranno  
altrettante liste, e si faranno

altrettante fortissimi

Si provvede ugualmente alla  
Definizione dei giurati per le  
Affarie che dovranno strarsi  
variamente convocarsi in altre  
fatta che ne faranno capo luogo  
di distretto destinando a tal uso  
i giurati sia ordinarij che  
Supplementarij di quella  
provincia

Ed affinché il servizio del  
Giuri non venga a gravare  
specialmente sopra pochi  
cittadini, ed il carico sia  
per questo sia profin compari-  
tato, si stabilisce in ultimo  
una ragione di dispensa per  
coloro che faranno intervenire come  
giurati alle Affarie, durante  
una Sessione, la quale dispensa  
avrà effetto per la rimanente  
parte dell'anno, e per l'anno  
succedente.

Il Capo II. Della composizione  
Definitiva del Giuri, racchiude le  
fieri delle disposizioni relative  
alla chiamata dei giurati ed  
alla estrazione a sorte di  
quelli che dovranno intervenire  
al dibattimento, le pene in

11  
ui potranno invocare a ragione  
delle loro mancanze, ed esenzioni:  
prede il Ministero civile  
di dover dichiarare e commentare  
tali disposizioni, il senso delle  
quali è aperto, e la loro conse-  
guenza dimostrata dal loro contesto.  
Aggiungerò solamente che il  
diritto alle esenzioni, le quali  
saranno sempre perentorie,  
giuriche né l'accusato, né il  
pubblico ministero debbano ad-  
durare le ragioni, rimane  
accolto, in quanto che le  
esenzioni si potranno estendere  
fino al punto in cui non  
rimarranno più nell'arma che  
i nomi corrispondenti al  
numero dei giurati che  
si ricerca per comporre  
il giuri della causa, e così  
l'oggetto della parte potrà  
ricevere non meno di otto giurati,  
e potrà riceverne fino a  
sedici se la <sup>parte civile</sup> ~~parte~~ si astiene  
dalle esenzioni.

Spunta la materia del  
Titolo secondo seguono le  
disposizioni generali e transitorie  
le quali hanno per oggetto  
di estendere ai giurati certe  
funzioni del giudice penale.

Spettanti ai reati commessi a  
pregiudizio degli Affidati dell'  
Ordine giudiziario che si trovano  
nell'esercizio delle sue funzioni,  
ed a causa di esse. ~~Ma~~ che  
a premura che la presente  
legge promulgata che sia posta  
esere immediatamente eseguita.  
A questo effetto, siccome la  
formazione delle liste non potrebbe  
aver luogo che nei tempi e luoghi  
molti da essa legge stabiliti, e  
le operazioni relative non potrebbero  
iniziarsi che al mese d'Agosto,  
precluso alla promulgazione, si è  
stimato di proporre che le  
funzioni provinciali sieno  
intanto autorizzate a formare le liste  
provvisorie di giurati trascorse  
i nomi degli elettori della  
Provincia.

Finalmente il progetto reca  
alcune disposizioni transitorie  
speciali della Sardegna.  
Il Ministero è riverente  
che la necessità lo costringa a  
proporre, quant' al 1.º punto,  
la sospensione della legge  
per un decennio, e questa  
inserita era la precipua  
ragione per cui rifiutava ancora  
a proporre la presente legge.

Ma le undizioni dell'isola  
sono abbastanza note, e le cose  
che furono dette e ridette  
in Parlamento basteranno certamente  
a giustificare le intenzioni del  
Governo.

Le spie  
facile leggi diventati nei  
loro effetti perniciosi, qualche  
volta vengono improvvisamente sta-  
biliti perche sia fatta  
ragione dei tempi, dei  
luoghi, e delle circostanze.

Al Ministero pero giova assai  
la sperare che proseguendo con  
tutta sincerita nella via dei  
miglioramenti, una nuova legge  
potra forse recar loro la  
desiderata sospensione.

Tuttavia le Affari faranno  
pure attente nell'isola ma  
si compiranno di soli giudici  
legali, secondo le norme che  
si propongono nel progetto  
di legge sulla riorganizzazione  
giudiziaria, a cui fara d'uopo  
di fare le occorrenti modi-  
ficazioni, affinche le due  
leggi rimangano fra di loro  
ordinate.

Sig. S.  
La istituzione dei giudici che

Altre fu l'opera di lunghi  
e talvolta sanguinosi conflitti,  
e fu sempre tenuta in conto  
di una conquista Dei popoli,  
e di loro salvaguardia contro  
alle usi dette usurpazioni del  
potere, qui viene dal  
Governo Del Re spontaneamente  
profferita al paese, non  
altrimenti che come una natu-  
rale conseguenza delle liberali  
instituzioni che gli furono con-  
tante amore largite, e con  
tanta ~~tanta~~ sollecitudine conservate, e quale  
un pegno di quella fiducia  
che fa inspirare la moderata  
vigilanza civile di un popolo  
maturo alla libertà, e degno  
seramente di godere in  
perpetuo i frutti.

Questa legge, o Signori,  
che io vi presento d'ordine  
Del Re, l'accoglierete  
io spero, col meritato favore.



# Titolo I. Delle Assisie

## Capo 1.

Della competenza delle Corti d'Assisie  
e del modo di comporre

### Art. 1.

Saranno giudicate dalle Corti d'Assisie  
coll' intervento dei Giudici del fatto:

1: Gli imputati di crimini che la Legge  
d' accusa assieme loro rinviata;

2: Gli imputati di qualsiasi reato poli-  
tico, quantunque punibile solamente  
con pene correzionali;

3: Gli imputati dei reati di  
stampa contemplati negli articoli 14.  
15. 19. 20. 21. 22. 23. e 24. Della  
legge 26. Marzo 1848.

### Art. 2.

I difetti delle Corti d' appello  
formate di sei per la tenuta delle  
Assisie in circondarii, come nella  
Tabella annessa alla presente legge

### Art. 3.

Si terranno ordinariamente 12

115.  
116.  
117.  
118.  
119.  
120.  
121.  
122.  
123.  
124.  
125.  
126.  
127.  
128.  
129.  
130.  
131.  
132.  
133.  
134.  
135.  
136.  
137.  
138.  
139.  
140.  
141.  
142.  
143.  
144.  
145.  
146.  
147.  
148.  
149.  
150.  
151.  
152.  
153.  
154.  
155.  
156.  
157.  
158.  
159.  
160.  
161.  
162.  
163.  
164.  
165.  
166.  
167.  
168.  
169.  
170.  
171.  
172.  
173.  
174.  
175.  
176.  
177.  
178.  
179.  
180.  
181.  
182.  
183.  
184.  
185.  
186.  
187.  
188.  
189.  
190.  
191.  
192.  
193.  
194.  
195.  
196.  
197.  
198.  
199.  
200.  
201.  
202.  
203.  
204.  
205.  
206.  
207.  
208.  
209.  
210.  
211.  
212.  
213.  
214.  
215.  
216.  
217.  
218.  
219.  
220.  
221.  
222.  
223.  
224.  
225.  
226.  
227.  
228.  
229.  
230.  
231.  
232.  
233.  
234.  
235.  
236.  
237.  
238.  
239.  
240.  
241.  
242.  
243.  
244.  
245.  
246.  
247.  
248.  
249.  
250.  
251.  
252.  
253.  
254.  
255.  
256.  
257.  
258.  
259.  
260.  
261.  
262.  
263.  
264.  
265.  
266.  
267.  
268.  
269.  
270.  
271.  
272.  
273.  
274.  
275.  
276.  
277.  
278.  
279.  
280.  
281.  
282.  
283.  
284.  
285.  
286.  
287.  
288.  
289.  
290.  
291.  
292.  
293.  
294.  
295.  
296.  
297.  
298.  
299.  
300.  
301.  
302.  
303.  
304.  
305.  
306.  
307.  
308.  
309.  
310.  
311.  
312.  
313.  
314.  
315.  
316.  
317.  
318.  
319.  
320.  
321.  
322.  
323.  
324.  
325.  
326.  
327.  
328.  
329.  
330.  
331.  
332.  
333.  
334.  
335.  
336.  
337.  
338.  
339.  
340.  
341.  
342.  
343.  
344.  
345.  
346.  
347.  
348.  
349.  
350.  
351.  
352.  
353.  
354.  
355.  
356.  
357.  
358.  
359.  
360.  
361.  
362.  
363.  
364.  
365.  
366.  
367.  
368.  
369.  
370.  
371.  
372.  
373.  
374.  
375.  
376.  
377.  
378.  
379.  
380.  
381.  
382.  
383.  
384.  
385.  
386.  
387.  
388.  
389.  
390.  
391.  
392.  
393.  
394.  
395.  
396.  
397.  
398.  
399.  
400.  
401.  
402.  
403.  
404.  
405.  
406.  
407.  
408.  
409.  
410.  
411.  
412.  
413.  
414.  
415.  
416.  
417.  
418.  
419.  
420.  
421.  
422.  
423.  
424.  
425.  
426.  
427.  
428.  
429.  
430.  
431.  
432.  
433.  
434.  
435.  
436.  
437.  
438.  
439.  
440.  
441.  
442.  
443.  
444.  
445.  
446.  
447.  
448.  
449.  
450.  
451.  
452.  
453.  
454.  
455.  
456.  
457.  
458.  
459.  
460.  
461.  
462.  
463.  
464.  
465.  
466.  
467.  
468.  
469.  
470.  
471.  
472.  
473.  
474.  
475.  
476.  
477.  
478.  
479.  
480.  
481.  
482.  
483.  
484.  
485.  
486.  
487.  
488.  
489.  
490.  
491.  
492.  
493.  
494.  
495.  
496.  
497.  
498.  
499.  
500.  
501.  
502.  
503.  
504.  
505.  
506.  
507.  
508.  
509.  
510.  
511.  
512.  
513.  
514.  
515.  
516.  
517.  
518.  
519.  
520.  
521.  
522.  
523.  
524.  
525.  
526.  
527.  
528.  
529.  
530.  
531.  
532.  
533.  
534.  
535.  
536.  
537.  
538.  
539.  
540.  
541.  
542.  
543.  
544.  
545.  
546.  
547.  
548.  
549.  
550.  
551.  
552.  
553.  
554.  
555.  
556.  
557.  
558.  
559.  
560.  
561.  
562.  
563.  
564.  
565.  
566.  
567.  
568.  
569.  
570.  
571.  
572.  
573.  
574.  
575.  
576.  
577.  
578.  
579.  
580.  
581.  
582.  
583.  
584.  
585.  
586.  
587.  
588.  
589.  
590.  
591.  
592.  
593.  
594.  
595.  
596.  
597.  
598.  
599.  
600.  
601.  
602.  
603.  
604.  
605.  
606.  
607.  
608.  
609.  
610.  
611.  
612.  
613.  
614.  
615.  
616.  
617.  
618.  
619.  
620.  
621.  
622.  
623.  
624.  
625.  
626.  
627.  
628.  
629.  
630.  
631.  
632.  
633.  
634.  
635.  
636.  
637.  
638.  
639.  
640.  
641.  
642.  
643.  
644.  
645.  
646.  
647.  
648.  
649.  
650.  
651.  
652.  
653.  
654.  
655.  
656.  
657.  
658.  
659.  
660.  
661.  
662.  
663.  
664.  
665.  
666.  
667.  
668.  
669.  
670.  
671.  
672.  
673.  
674.  
675.  
676.  
677.  
678.  
679.  
680.  
681.  
682.  
683.  
684.  
685.  
686.  
687.  
688.  
689.  
690.  
691.  
692.  
693.  
694.  
695.  
696.  
697.  
698.  
699.  
700.  
701.  
702.  
703.  
704.  
705.  
706.  
707.  
708.  
709.  
710.  
711.  
712.  
713.  
714.  
715.  
716.  
717.  
718.  
719.  
720.  
721.  
722.  
723.  
724.  
725.  
726.  
727.  
728.  
729.  
730.  
731.  
732.  
733.  
734.  
735.  
736.  
737.  
738.  
739.  
740.  
741.  
742.  
743.  
744.  
745.  
746.  
747.  
748.  
749.  
750.  
751.  
752.  
753.  
754.  
755.  
756.  
757.  
758.  
759.  
760.  
761.  
762.  
763.  
764.  
765.  
766.  
767.  
768.  
769.  
770.  
771.  
772.  
773.  
774.  
775.  
776.  
777.  
778.  
779.  
780.  
781.  
782.  
783.  
784.  
785.  
786.  
787.  
788.  
789.  
790.  
791.  
792.  
793.  
794.  
795.  
796.  
797.  
798.  
799.  
800.  
801.  
802.  
803.  
804.  
805.  
806.  
807.  
808.  
809.  
810.  
811.  
812.  
813.  
814.  
815.  
816.  
817.  
818.  
819.  
820.  
821.  
822.  
823.  
824.  
825.  
826.  
827.  
828.  
829.  
830.  
831.  
832.  
833.  
834.  
835.  
836.  
837.  
838.  
839.  
840.  
841.  
842.  
843.  
844.  
845.  
846.  
847.  
848.  
849.  
850.  
851.  
852.  
853.  
854.  
855.  
856.  
857.  
858.  
859.  
860.  
861.  
862.  
863.  
864.  
865.  
866.  
867.  
868.  
869.  
870.  
871.  
872.  
873.  
874.  
875.  
876.  
877.  
878.  
879.  
880.  
881.  
882.  
883.  
884.  
885.  
886.  
887.  
888.  
889.  
890.  
891.  
892.  
893.  
894.  
895.  
896.  
897.  
898.  
899.  
900.  
901.  
902.  
903.  
904.  
905.  
906.  
907.  
908.  
909.  
910.  
911.  
912.  
913.  
914.  
915.  
916.  
917.  
918.  
919.  
920.  
921.  
922.  
923.  
924.  
925.  
926.  
927.  
928.  
929.  
930.  
931.  
932.  
933.  
934.  
935.  
936.  
937.  
938.  
939.  
940.  
941.  
942.  
943.  
944.  
945.  
946.  
947.  
948.  
949.  
950.  
951.  
952.  
953.  
954.  
955.  
956.  
957.  
958.  
959.  
960.  
961.  
962.  
963.  
964.  
965.  
966.  
967.  
968.  
969.  
970.  
971.  
972.  
973.  
974.  
975.  
976.  
977.  
978.  
979.  
980.  
981.  
982.  
983.  
984.  
985.  
986.  
987.  
988.  
989.  
990.  
991.  
992.  
993.  
994.  
995.  
996.  
997.  
998.  
999.  
1000.

Affisie ogni trimestre nella fitta  
capo luogo di circondario

La Corte d'appello potrà ordinare  
che sieno straordinariamente convocate  
in ogni tempo, sia nella fitta  
capo luogo, che in qualunque altra  
fitta del circondario, ove abbia  
sede un Tribunale provinciale.

Art. 4.  
Questa Corte d'Affisie è composta  
di tre Giudici legali, ai quali  
può essere aggiunta un supplente.

Art. 3.  
Nella fitta ove siede la Corte  
d'appello saranno Delegati a  
tenere le Affisie tre Membri  
della stessa Corte.

Presiderà alle Affisie  
quello dei tre Giudici che  
avrà grado di Presidente d'  
appello, e in difetto il più  
anziano dei consiglieri.

Art. 6.  
Nelle altre fitta la Corte d'  
Affisie è composta di un consigliere  
della Corte d'appello che vi  
presiede, e di due Giudici scelti  
tra i Membri più anziani  
del Tribunale provinciale.

*[Signature]*

È però in facoltà della Corte  
d'appello di ordinare che fieno dele-  
gati a completare la Corte d'Assise  
uno o due altri dei suoi consiglieri

Art. 17.  
Ove il bisogno della giustizia lo  
richiegga si potrà ordinare, con Reale  
Decreto, la formazione di una Corte  
d'Assise divisa in due o più sezioni.

Art. 18.  
I Membri della Corte d'appello si  
applicarfi alla Assise faranno in  
principio di ogni anno giudiziario designati  
nel Reale Decreto per cui faranno  
formate le sezioni della Corte.

Spetterà quindi al Primo Presidente  
di ogni Corte il deputarli rispettivamente  
a ciascuna sezione delle Assise  
si ordinarie che straordinarie.

Anche i membri del Tribunale  
provinciale che entreranno a comporre  
la Corte d'Assise faranno per  
ciascuna sezione deputati dal Primo  
Presidente della Corte d'appello.

Tali nomine si faranno dal  
Primo Presidente nell'ordinanza  
contemplata nell'art. 17.

Art. 19.  
Il Primo Presidente della Corte d'

appello avrà facoltà di presiedere  
egli stesso alle Affisii.

Art. 10.  
Potrà il Primo Presidente, in  
temore dell' art. 4, deputare un  
altro dei consiglieri della Corte  
d'appello per intervenire alle affisii  
convocate nella città ove essa Corte  
d'appello siede, all' effetto di  
supplire alla mancanza che fosse  
per intervenire, nel corso del  
dibattimento, di almeno due giudici.

Il Presidente delle Affisii in  
tutti nelle altre città del distretto avrà  
facoltà di richiedere per lo stesso  
fine un altro dei giudici del  
Tribunale provinciale.

Se la Corte d' Affisii  
farsi divisa in più sezioni si  
potrà deputare un giudice sup-  
-plente per ogni sezione.

Art. 11.  
Mancando o trovandosi impedito  
il Presidente della Corte d'  
Affisii viene surrogato dal più  
anziano dei consiglieri che  
ne fanno parte.

Nella città però ove  
non siede la Corte d'appello, non  
essendosi nella Corte d' Affisii  
altri consiglieri, è chiamato a

presiderla il Presidente del  
Tribunale provinciale

Se però, incominciato il Dibatti-  
mento, il Presidente non si trova  
più in grado di continuare nelle  
sue funzioni, e si rimane tuttora  
il numero legale di Giudici, com-  
prende il supplente, assume la  
presidenza della Corte il più  
anziano dei Giudici ~~legali~~ presenti,  
quantunque egli non sia né consigliere  
d'appello, né Presidente del Tribunale  
provinciale

#### Art. 12.

Quando a mancare o ad essere im-  
pediti altri Giudici delle Assisie,  
si provvederà alla loro surrogazione  
nel modo seguente:

Nella Corte ove siede la Corte  
d'appello i consiglieri mancanti od  
impediti vengono surrogati da altrettanti  
consiglieri deputati dal Primo  
Presidente.

Nelle altre Corti i Giudici  
della Corte di Assisie vengono  
indistintamente surrogati da Giudici  
del Tribunale provinciale ~~deputati~~  
da chi presiede alle Assisie.

Può tuttora il Primo Presidente  
della Corte d'appello essere straor-  
dinariamente alle Assisie altri

Consiglieri di essa Corte per spurs -  
-garni i consiglieri mancanti od  
impediti

Art. 13.

I membri della Corte d'appello  
che faranno conosci a pronunciare  
l'accusa, ed il Giudice Istruttore  
che avrà ottefo all'istruzione del  
processo, non potranno far parte  
della Corte d'Assisi.

Art. 14.

Il pubblico Ministero presso alla  
Corte d'Assisi viene rappresentato  
dal Procuratore Generale personal-  
mente, o da uno de suoi Sostituti.

Il Procuratore Generale può  
egualmente commettere tali funzioni  
all'ufficio del Procuratore del  
Re presso al Tribunale provinciale  
sedante nella città ove sono conso-  
-state le Assisi.

Art. 15.

L'Avvocato di poveri esercita  
le sue funzioni presso alla Corte  
d'Assisi in tutto il Distretto, o  
personalmente, o per mezzo de  
suoi Sostituti.

Art. 16.

Il Segretario della Corte d'appello  
è pure Segretario per le Assisie con-  
sueti nella città ove <sup>siede</sup> ~~si tiene~~ ~~si~~ ~~si~~  
Corte d'appello.

Nelle altre città adempie alle  
funzioni di Segretario presso la  
Corte d'Assisie il Segretario del  
Tribunale provinciale

o Sostituti dei detti Segretarij  
sono anche ammessi ad esercitare, rispet-  
tivamente, le loro funzioni presso alle  
Corti d'Assisie.

Art. 17.

Il giorno dell'apertura di ogni  
Assisie si ordinaria che straordinaria  
della Assisie sarà determinato con  
apposita ordinanza del Primo Presidente  
della Corte d'appello.

Art. 18.

L'ordinanza del Primo Presidente  
che avrà determinata l'apertura  
della Assisie sarà trasmessa al  
Presidente del Tribunale della  
città in cui dovranno tenersi <sup>le</sup> ~~le~~  
Assisie <sup>deve</sup> ~~deve~~  
quali ne farà lettura in  
pubblica audienza.

(Sarà inoltre affissa alla  
porta dello stesso Tribunale).

Art. 19.

Non si farà la chiusura delle  
Affare primache non sieno state  
chiamate all'evincza tutte le cause  
che si troveranno in istato per  
essere decise al tempo dell'aper-  
tura della Sessione.

La chiusura delle Sessioni sara promunita dal  
Supremo in tutto il pubblico.

Art. 20.

Le sentenze delle Corti d'Assise  
sono inappellabili salvo per il  
ricorso in cassazione nei casi e  
modi Determinati dalle leggi.

## Capo II.

Del procedimento avanti la Corte  
d'Assise

Art. 21.

La Sezione d'accusa in tutti i casi  
nei quali ~~qualche~~ ~~qualche~~ ~~qualche~~  
~~criminosamente~~, ordinerà il rinvio  
degli imputati avanti la Corte  
d'Assise a cui appartenga la  
cognizione della causa, secondo le  
regole di competenza stabilite  
nell'art. 19. del Codice di  
procedura criminale.

Potrà pero, secondo le circostanze,  
ordinare il detto rinvio alla Corte  
d'Assise da tenersi nella <sup>comune</sup> città.

si trattava di reati pendenti  
per criminali.



ove fiede la forte d'appello.

Art. 22.

La forma di consiglio ordinaria la trasmissione degli atti, a termini dell'art. 230. di detta codice di procedura criminale, anche per reati politici punibili solamente con pena correzionale, e per reati di stampa contemplati nell'art. 1.

Art. 23.

La citazione diretta avanti la forte d'Assise avrà solamente luogo per reati di stampa a tenore dell'art. 62. della legge 26. Marzo 1848.

Art. 24.

Nelle ventiquattro ore che seguiranno la notificazione prescritta dall'art. 368. del codice di procedura criminale, gli accusati detenuti saranno trasferiti nelle carceri della città in cui dovranno essere giudicati.

Art. 25.

Quando gli accusati saranno rinviati ad una forte d'Assise convocata in una città diversa da quella ove fiede la forte di

appello, gli atti del processo con  
le carte unite e coi documenti ed  
oggetti formanti corpo del reato  
faranno per cura del Procuratore  
generale immediatamente trasferiti  
alla Segreteria del Tribunale  
provinciale della città ove la  
offisia Dosraam tenerfil.

Art. 26.

Ventiquattro ore al più tardi dopo  
l'arrivo dell'accusato nella carcere  
della città ove dev'essere giudicato,  
e dopo la rimessione degli atti  
preferiti dall'articolo precedente,  
e dall'art. 346. del codice di  
procedura criminale, il Presi-  
dente della Corte d'Affisia  
procederà all'interrogatorio dell'  
accusato a tenore dello stesso articolo  
346.

Se il Presidente della  
Corte d'Affisia non si  
troverà ancor sul luogo, pro-  
cederà a tale interrogatorio il  
Presidente del Tribunale  
provinciale, ovvero un Giu-  
dice da lui commesso.

Art. 27.

Se il pubblico Ministero o l'accusato avranno dei motivi per chiedere che il processo non sia portato alla prima convocazione dei Giudici del fatto, presenteranno al Presidente della Corte d'Assise una requisitoria per la prorogazione del termine.

Il Presidente, udito sempre il pubblico Ministero deciderà se la proroga debb' essere concessa.

Art. 28.

Se accusati che saranno arrivati nelle carceri del luogo della Assise dopo la loro apertura, non potranno essere giudicati nella incominciata Sessione a meno che ciò sia richiesto dal pubblico Ministero, e l'accusato vi consenta.

S'intenderà in tal caso che il pubblico Ministero, e gli accusati, <sup>quali</sup> se non fosse già stata notificata la sentenza di rinvio, abbiano rinunciato alla facoltà di ricorrere in cassazione a tenore degli articoli 347. 348. 349. e 350. del codice di procedura criminale.

*[Signature]*

Art. 29.  
Il Presidente della Corte d'Assise  
è investito dei poteri e delle incumben-  
ze che nelle varie Disposizioni dei  
Capitoli II. e III. del Tit. III.  
Lib. 2<sup>a</sup> del codice di procedura  
criminale sono al Presidente attri-  
buiti.

Art. 30.  
Dovendosi incominciare il  
dibattimento, e trovandosi già la Corte  
in seduta i due giudici del  
fatto che a tenore dell'art. 29.  
si troveranno designati pel giudizio  
della causa, unitamente a due  
giurati supplenti, si porteranno a  
sedere, secondo l'ordine della loro  
strazione, sopra sedili separati dal  
pubblico, dalla parte, e dai  
testimoni, in faccia al banco degli  
accusati.

Art. 31.  
Aprata la seduta il Presi-  
dente leggerà ai giudici del fatto  
la seguente formula di giuramento:

„ Voi giurate in faccia a Dio e in  
faccia agli uomini di esaminare colla più  
sospetosa attenzione le accuse portate contro  
Vo. Vb. di non tradire i diritti dell'accusato,

né quelli della Società e dello Stato che lo  
accusa; di non comunicare con chiechessia  
sino dopo la vostra dichiarazione; di non dare  
ascolto né all' odio, né ad altro malvagio senti-  
mento, né al timore, né all' affetto, di decidere  
solamente allo stato della accusa e delle  
fatte difese secondo la vostra coscienza e il  
vostro intimo convincimento coll' imparzialità e  
la fermezza che si convengono ad un uomo  
probo e libero.

Chiamerà quindi ciascuno dei Detti  
Giudici secondo l'ordine della estrazione  
loro, e questo, toccata colla Dettina la  
formula del giuramento, risponderà lo  
giuro.

11 Durante il quale spettano pure ai  
11 Giurati la facoltà contemplata nel  
2.º abbozzo dell' art. 448. Del  
Povero di giudicare irrimediabilmente.

Atto 32.  
Terminato il Dibattimento, il Presi-  
dente risponderà la Difensione facen-  
dotare ai Giudici del fatto le prin-  
cipali ragioni in favore e contro l'ac-  
cusa, e rammenterà loro i Doveri che  
son chiamati ad adempire.

Formulerà in iscritto le questioni  
alle quali son chiamati a rispondere se-  
paratamente, prima del fatto principale,  
ed in seguito sopra ciascuna delle  
circostanze aggravanti risultanti sia  
dell'atto d'accusa, sia dal Dibat-  
timento nel modo seguente:

» L' accusato è egli colpevole del reato  
di .....

„ Chi ha egli commesso colla circostanza  
aggravante . . . . ?

„ Chi ha egli commesso coll' altra circos-  
tanza aggravante . . . . ?

Art. 33.

Quando l'accusato avrà profeso  
per iscritto un fatto ammesso come  
tale dalla legge, il Presidente dovrà  
a pena di nullità formulare la  
questione come segue:  
„ Il tal fatto è egli costato ?

Art. 34.

Nelle materie criminali, ed anche  
in caso di recidiva  
Se l'accusato avrà meno di  
quattordici anni, il Presidente  
formularà la seguente interrogazione:  
L'accusato ha egli agito con  
disferimento ?

Art. 35.

Nelle materie criminali, ed  
anche in caso di recidiva, il  
Presidente, dopo di avere posta  
la questione in iscritto, asserita  
e giurata, sotto pena di nullità,  
che se egli pensava alla maggioranza  
esisterà a favore di uno o più degli  
3

accusati circostanze attenuanti dovranno  
farne la dichiarazione in questa  
termini:

„ Dalla maggioranza si sono circostanze  
attenuanti in favore dell' accusato D. N. N.

Art. 36.

Le quistioni fatte a termini degli art.  
32. 33. e 34.

Il Presidente rimetterà quindi ~~ogni~~  
ai giudici del fatto nella persona  
del loro capo assieme all' atto d' accusa,  
ai processi verbali che costituiscono  
il reato, ed agli atti del processo,  
eccettuate le dichiarazioni fatte  
dei testimoni, e le avvertenze del  
giuri che se l' accusato è dichiarato  
colpevole del fatto principale alla  
semplice maggioranza dei voti dovranno  
farne menzione al principio della  
loro dichiarazione. Sarà in seguito  
ritirare gli accusati dalla sala  
d' udienza e leggerà ai giudici  
del fatto la seguente istruzione  
„ La legge non chiede conto ai  
giudici del fatto dei mezzi per quali ognuno  
si sono convinti. Essa non  
prescrive loro alcuna regola, della quale  
debbano far dipendere la piena e sufficiente  
prova. Essa prescrive loro di interrogare  
se stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e  
di esaminare nella sincerità della loro coscienza  
quale impressione abbiano fatto sulla loro ragione  
le prove riportate contro l' accusato, ed i mezzi della sua difesa.

La legge non dice loro: voi dovete tenere per vero ogni fatto Deposto da un tale o tal altro numero di testimoni; essa neppure dice loro: voi non riguarderete come bastantemente stabilita qualunque prova che non sia formata da un tale processo verbale, da un tale Documento, da un tal numero di testimoni, o da un tal numero d'indizi; la legge non propone loro che questa sola questione che rinchiede tutta la misura dei loro doveri: avete voi un istima convinzione?

« Ciò che è ben essenziale di non perdere di vista si è che l'intera Deliberazione dei Giudici del fatto si estenda full'atto di accusa, ai fatti che lo costituiscono, e che ne dipendono; vogliono Devono unicamente attenersi, e se gli mancano al principale loro dovere far prestare alle disposizioni delle leggi penali, e considerano le conseguenze che potrà avere per rispetto all'accusato la Dichiarazione che Devono fare.

« La loro missione non ha per scopo la persecuzione, o la punizione dei reati, ma essi sono soltanto chiamati a Decidere se l'accusato è o non colpevole del reato che gli è imputato »

Totale istruzione scritta in grandi caratteri sopra sfere affissa nella Camera delle Deliberazioni dei Giudici del fatto.

Per i reati di stampa di competenza delle Affissioni si leggerà invece ai Giudici del



fatto l'istituzione scritta nell'art. 68.  
della legge 26. Marzo 1848. che  
si terrà pure affissa come formal.

Art. 37.  
Giudici del fatto, fulli invito del  
Presidente dovranno quindi ritirarsi nella  
camera assegnata alle loro deliberazioni,  
e non potranno uscirne né avere  
comunicazione al di fuori con chi-  
sue sia finché non abbiano formata la  
loro dichiarazione.

A tale effetto il Presidente  
darsi ordine al capo della forza  
pubblica di servizio di farne custodire  
l'entrata.

Nessun avrà ingresso in detta  
camera durante la deliberazione per  
qualunque causa, salvoché in forza  
di un ordine per iscritto del Presi-  
dente della Corte d'Assisi.

Questo ordine verrà ritirato dall'  
uscire posto a custodia dell'entrata  
della camera.

Art. 38.  
Giudici del fatto che usciranno  
dalla camera delle deliberazioni, o  
comuniceranno con terze persone po-  
tranno essere condannati dalla Corte  
d'Assisi ad una multa estensibile  
a L. 500.

Chiunque altro infranga l'ordine.

o non lo faccia eseguire, essendosi tenuto per ufficio proprio, potrà essere punito cogli arresti per ore ventiquattro.

Art. 39.  
Sarà capo dei giurati il primo di essi estratto a sorte, salvo che di consenso del medesimo, i giurati abbiano designato un altro di loro per adempire a tali funzioni.

Art. 40.  
Prima deliberazione il capo dei giurati leggerà ad una ad una le questioni formulate dal Presidente, e si procederà distintamente, ed ordinatamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta.

Terminata la votazione sulle questioni proposte dal Presidente il capo dei giurati, se si trattava di materie criminali, porrà in deliberazione se vi siano circostanze attenuanti.

Art. 41.  
Per l'effetto della votazione ogni giudice chiamato dal capo riceverà da lui sopra ogni questione un bollettino stampato e marchiato col bollo della corte d'Assise.  
I bollettini porteranno scritte

dei giurati per di loro,  
il capo di essi

queste parole:

Sul mio onore e sulla mia efficienza  
la mia Dichiarazione è;

Il giurato firmerà <sup>alle dette parole</sup> fatto ~~scritto~~ o si farà  
firmare segretamente da un altro  
giurato, sopra di una tavola disposta  
in guisa che nessuno possa scoprire  
il tenore del voto, la parola sì  
o quella no.

Richiederà quindi il suo bullettino,  
e lo rimetterà al capo da cui  
sarà deposto nell'urna a ciò des-  
tinata.

Il capo dei giurati, dopo raccolto  
nell'urna tutti i bullettini ne  
farà lo spoglio in presenza degli  
altri giudici, e firmerà immediatamente  
il risultato della votazione in margine  
ad ogni questione, senza però indicare  
il numero dei voti: dovrà solo espi-  
mere che la deliberazione scorse  
prea alla maggioranza.

Nel caso però in cui la risposta  
affermativa sul fatto principale  
sia data alla semplice maggioranza  
dei fatte voti ne farà fatta menzione.

Quanto alle circostanze attenuanti,  
l'esito della votazione non farà  
dichiarato, salvo che sia affermativo  
sull'esistenza di esse.

I bullettini, immediatamente dopo  
allo spoglio <sup>fatte op.</sup> saranno abbruciat.

Art. 42.

Se fra i bollettini estratti dall'urna  
se ne farà alcuno che non esprimerà  
alcun voto, farà considerato come  
favorevole all' accusato.

Lo stesso avrà luogo se qualche  
bollettino farà da séi giurati alcuno  
giudizio ~~illegittimo~~ non leggibile.

Art. 43.

Se decisimi dei giurati, sia contro  
che in favore dell' accusato, dovranno  
emanare dalla maggioranza di sette  
voti almeno.

Se i voti faranno ugualmente  
divisi, o sul fatto principale,  
o sulle circostanze aggravanti, o  
sulla questione se l' accusato  
abbia agito con difformamento, prevalerà  
l' opinione favorevole all' accusato.

Art. 44.

Formata la dichiarazione i giudici del  
fatto rientreranno nella Sala d'udienza,  
e ripiglieranno il loro posto.

Il Presidente della Corte do-  
manderà loro quale sia il risultamento  
della loro deliberazione.

Allora il capo dei giurati si  
alzerà in piedi e tenendo la mano  
sul cuore dirà: sul mio onore e sulla  
mia coscienza la dichiarazione dei giudici del

3

Fatto e questa:

1. E ne sarà lettura.

Art. 53.

Se la dichiarazione dei Giudici del fatto risulterà incompleta, contraddittoria, o altrimenti irregolare, la Corte di Assise ordinerà ai giurati di rientrare nella camera delle loro Deliberazioni per rettificarsela.

Se però la prima Dichiarazione sarà stata favorevole all' accusato senza qualche circostanza costitutiva del reato, od aggravante, non potrà essere in tal parte variata o modificata.

Art. 54.

La dichiarazione dei Giudici del fatto sarà del loro capo sottoscritta e consegnata nelle mani del Presidente.

Il Presidente la sottoscriverà, e la farà sottoscrivere dal Segretario, il tutto in presenza dei Giudici del fatto e della Corte.

Art. 55.

La decisione dei giudici del fatto non andrà mai soggetta ad alcun ricorso.

Se però, trattandosi di reati

punitibili con pene criminali, i Giudici  
della Corte d' Appello faranno all'  
unanimità consistente, che i giurati per  
quanto abbiano osservate le formalità,  
se sono ingiustici sul fatto principale  
o sulle circostanze aggravanti, la  
Corte sospenderà la sentenza, e  
rimanderà la causa alla seguente  
Sessione per opere l'atto posto ed  
altri giudici del fatto, esclusi  
tutti quelli che intervennero al  
primo giudizio.

Allorché l'accusato sarà  
stato dichiarato colpevole alla semplice  
maggiorità, basterà l'avis della  
maggiorità della Corte per sospendere  
la sentenza e rimandare la causa  
ad un'altra Sessione come sopra.

Neppure avrà il Diritto di  
provocare tale provvedimento, la  
Corte non potrà <sup>in</sup> caso ordinare che  
l'ufficio si immediatamente dopo che  
la dichiarazione dei giudici del  
fatto sarà stata pronunciata, e  
nel caso in cui l'accusato sia  
stato dichiarato colpevole.

Dopo la dichiarazione dei  
secondi giudici del fatto la  
Corte sarà tenuta a pronunciare  
immediatamente quando anche fosse  
conforme alla prima dichiarazione.

\* D. fatto 1818

11  
11  
Atto 1818.  
Criministi e debolmente dovranno essere  
continuati senza interruzione fin  
dopo la dichiarazione dei giudici del  
fatto inelutabilmente, né potranno essere  
sospesi che negli interessi necessari  
per riporre dei mandati della  
Corte, dei giudici del fatto,  
dei testimoni e degli accusati.

3

11  
11  
D. D.

# Capo III

## Della sentenza

dei giudici del fatto

Art. 46.  
Dopo sottoscritta la dichiarazione, a  
termini dell' art. 46. il Presidente  
farà ricondurre nella Sala di udienza  
l' accusato, ed il Segretario <sup>o per i letteri</sup>  
alla sua presenza. ~~La dichiarazione~~  
~~dei giudici del fatto.~~

Art. 47.  
Se l' accusato sarà stato dichiarato  
non colpevole il Presidente lo  
dichiarerà assolto, ed ordinerà che  
sia posto in libertà, se pure  
non sarà ritenuto per altra causa.

Art. 48.  
Se l' accusato sarà stato dichia-  
rato colpevole, il Ministero pubblico  
farà la sua requisitoria alla Corte  
per l' applicazione della legge.  
La parte civile farà la sua  
per restituzioni, e per danni ed  
interessi.

Art. 49.  
Il Presidente domanderà all'  
3

all' accusato se ha qualche cosa a dire  
per la sua difesa, l' accusato ed  
i suoi difensori non potranno  
più sostenere che il fatto sia  
falso, ma che non è qualificato  
reato dalla legge, e che non è  
passibile della pena, della quale  
il pubblico Ministero abbia  
infatta l' applicazione, o che non  
da luogo a danni ed interessi  
in favore della parte civile,  
oppure che sono eccessivi quelli  
pretesi.

Art. 33.

La Corte se il fatto di cui l'  
accusato è stato dichiarato autore,  
complice non costituisce un reato,  
pronuncerà, non esservi fatto luogo  
a procedimento, pronuncerà l'af-  
soluzione dell' accusato se il  
fatto di cui è dichiarato colpevole  
non è proibito dalla legge penale.

Art. 34.

Se il fatto costituisce un reato,  
la Corte pronuncerà la pena stabilita  
dalla legge, anche nel caso in cui  
secondo le risultanze del dibattimento  
reato si riconoscesse non essere  
di competenza della Corte d'  
Appello.

Lo stesso vale, se l'  
azione penale è profitta,  
ed in altri modi spintasi.



Art. 35.  
Se il Ministero pubblico o i Di-  
fensori faranno istanza perchè si  
facia risultare da alcune circos-  
tanze speciali del Dibattimento,  
il Segretario darà lettura del verbale  
nelle parti relative all'istanza.

Art. 36.  
Allorchè nei Dibattimenti che  
precedettero la sentenza di con-  
danna, l'accusato sarà stato in-  
colpato di crimini diversi da quelli  
da cui fu accusato, o se questi crimini  
sono possibili di pena più grave  
di quella inflitta colla sentenza,  
o se l'accusato ha dei complici  
in istato di arresto, la Corte  
ordinerà che si proceda per  
questi nuovi fatti nelle forme  
ordinarie.

In questo caso il pubblico  
Ministero sospenderà l'esecuzione  
della profferita sentenza fino a  
che non siano compiuto il nuovo  
procedimento, e pronunciato in  
esso a termini di legge.

Art. 37. 38.  
Le minute delle sentenze date  
dalla Corte d'Assise nella fetta  
ove si fa la Corte d'appello

o si offressero questi alla  
o minor istanza la dispensa  
della Corte d'Assise del  
procedimento criminale.

Art. 37.  
Contro ai contumaci la Corte  
d'Assise pronuncerà senz'  
interesso dei giurati.

3

rimarranno depositate nella Segreteria  
di ogni Corte d' Appello.

Le minute di quelle date dalle  
altre Corti d' Appello faranno  
depositate nella Segreteria del  
Tribunale della città in cui  
si troveranno convocate.

## Capo IV.

### Disposizioni Generali

Art. 59.  
Nelle cause di competenza delle  
Corti d' Appello si osservano,  
quanto alle istruzioni, al  
dibattimento alle deliberazioni e  
sentenze, ed in <sup>tutte le circostanze</sup> ogni altra parte  
le disposizioni del Codice di  
procedura criminale non con-  
trarie alla presente legge.  
Le Corti d' Appello si  
intenderanno investite per sette  
cause e loro dipendenze di tutti  
i poteri giurisdizionali dal detto  
Codice attribuiti alle Corti  
d' Appello.

Art. 60.  
Contro ai contumaci le Corti

1. Affisse pronuncieranno senza  
intervento di giurati.

## Titolo II Dei Giurati

### Capo I.

~~Delle liste dei giurati e della dispersione  
della elezione dei giurati, e formazione  
della lista.~~

Art. 60.  
Per essere giurato oficio giudiciale  
del fatto si richiede il concorso  
delle seguenti condizioni:

1. Di avere compiuta l'età  
di anni 30.

2. Di saper leggere e scrivere;

3. Di riunire tutti gli altri

requisiti per essere elettore politico  
a termini della legge 18. Marzo  
1848.

Art. 61.  
Non faranno portate sulle  
liste dei giurati

1. I Ministri

2. I Segretari Generali e  
Direttori Generali dei Ministri.

3. Gli Intendenti Generali  
e Provinciali;

4.º J Giudici di ogni grado,  
i Membri del pubblico ministero,  
i Segretarii delle Corti, dei  
Tribunali, e dei Giudici

5.º J Ministri dei culti,  
6.º J Militari in attività  
di servizio.

Art. 62

Senatori del Regno ed i  
Membri della Camera dei Deputati  
saranno di pieno diritto dispensati  
dall'ufficio di giurato durante la  
Sessione parlamentare.

Art. ~~62~~ 63.

Possono essere dispensati sulla loro  
domanda dall'ufficio di giurato  
coloro che avranno compiuta l'età  
di anni 70.

Art. ~~64~~ 64.

Non potranno essere giurati  
coloro che si troveranno in alcuno  
dei casi contemplati nell'art. 104.  
della legge 18. Marzo 1868.

Art. ~~65~~ 65.

In ogni comune si formerà una  
lista generale degli individui aventi  
un reale domicilio nel territorio

3

comunale, nei quali concorreranno i  
requisiti necessari per essere eletti  
giurati.

La detta lista farà permanente.

Art. 66.

Il Sindaco nella prima metà di  
Agosto di ciascun anno procederà  
alla revisione della lista generale  
e vi aggiungerà i nomi degli indi-  
vidui che avranno acquistato l'ido-  
nità richiesta, e vi cancellerà  
quelli di coloro che si faranno re-  
ferti defunti, o che avranno traslocato  
altrove il loro domicilio, o che  
avranno in qualunque modo perduta  
l'idoneità anzidetta.

Art. 66. 67.

La lista riveduta dal Sindaco  
farà pubblicata alla porta della casa  
comunale, e dopo la seguente  
pubblicazione resterà affissa per  
otto giorni continui nella Segreteria  
dell'Amministrazione del Comune  
con facoltà a chiunque di  
prenderne visione.

Art. 67. 68.

Coloro che si credranno inde-  
bitamente iscritti ed omessi  
nella lista predetta, potranno

presentare i loro richiami al Consiglio  
Delegato entro giorni tre dalla  
scadenza del termine prefisso  
nell' articolo precedente.

Il Consiglio Delegato darà  
le sue Deliberazioni sui  
richiami fra giorni dieci  
successivi.

Art. 68. 69.

La lista redatta dal Sindaco,  
i ricorsi dei reclamanti, e le  
relative Deliberazioni del Consiglio  
Delegato faranno immediatamente  
trasferire all' Intendente della  
Provincia, il quale promulgnerà  
sui fatti richiamati.

L' Intendente potrà ag-  
giungere d' ufficio alla lista i  
nomi di coloro che a suo giudizio  
faranno stati indebitamente om-  
messi, e cancellerà quello  
indebitamente inseriti.

Prima tali operazioni  
l' Intendente procederà alla  
Definitiva Decretazione delle liste  
generali, ed il suo Decreto sarà  
pubblicato prima che finisca il  
mese di Settembre in ogni

L

Comunità alla rispettiva Esibita delle  
rispettive rettificazioni

Art. 69 70.

Coloro che si crederanno fondati a  
contraddire alle Decisioni dell'  
Intendente, od a legnarli di Denegata  
giustizia, potranno promuovere la  
loro azione dinanzi alla Corte  
d' Appello

Le sette forme di nullità, che vengono descritte  
giurisdizionalmente, e in via d'ingaggio,  
sanza che fin d'ora, del ministero di  
giustizia, e della religione che ne sono  
fatta in udienza pubblica dall'una  
dei consiglieri del Magistrato,  
presente la parte, ed il suo difensore,  
non che il pubblico Ministero,  
nella sua conclusione orale.

L'appello non avrà effetto  
sospensivo. 3

La loro domanda dovrà essere  
significata all'Intendente, e ff  
esposizioni nel resto le disposizioni  
degli articoli 33. 34. 35. e 36.  
della legge 7. d'april 1848. sull'

amministrazione provinciale e comunale.  
L'appello non avrà effetto sos-  
pensivo.

Art. 71.

In ogni comunità si farà una  
commissione composta del Sindaco  
che ne avrà la presidenza, e  
per esso del Vice sindaco, e da due  
consiglieri comunali, oltre a due  
altri consiglieri incaricati di supplire  
ai primi

L'uno dei consiglieri membri della  
commissione sarà deputato dall'Intendente  
della Provincia, l'altro insieme con  
supplente sarà eletto in ogni anno dal  
istesso consiglio comunale a maggioranza di  
voti. 3

Art. 72

La commissione formata come  
nell' articolo precedente, nella seconda  
meta di ottobre di ciascun anno,  
procederà all' elezione di due  
individui per ogni mille anime  
di popolazione che avrà il comune,  
e li eleggerà fra quelli inscritti nella lista  
inventariata nei precedenti articoli.

Gli individui così eletti dovranno  
per adempire nell' anno seguente  
alle funzioni di giurato presso  
all' office di Affari del  
Distretto, se vi faranno chiamare.

Art. 73

Il nome degli individui designati dalle  
Commissioni comunali saranno  
immediatamente trasmessi all'  
Intendente della Provincia, il  
quale formerà una lista generale  
per ordine alfabetico di tutti i  
giurati eletti nella Provincia.

Art. 74

Una altra commissione composta  
dell' Intendente della Provincia,  
del Presidente del Consiglio  
provinciale, e da tre altri  
consiglieri provinciali, l' uno dei  
quali farà membro ordinario di  
una Commissione.

Vi sarà per ogni Provincia una  
Commissione composta dell' Intendente  
del Presidente del Consiglio Provinciale,  
e di un Consigliere provinciale, oltre a  
due altri membri dello stesso  
Consiglio che si adempiranno alle  
funzioni di supplenti; la quale



~~gli altri due si continueranno come~~  
supplementi, e formata la lista  
generale dei giurati proposti  
dalle Commissioni comunali, la  
ridurrà prima che finisca il  
mese di Ottobre alla metà  
del loro numero.

La Presidenza della  
Commissione apparterrà all'Intendente,  
ed in sua mancanza al Presidente  
del Consiglio Provinciale. #

Il Consiglio provinciale membro  
ordinario della Commissione, e i due  
supplementi saranno eletti sul  
Consiglio Provinciale a maggioranza  
di voti. -

Art. 75.  
Le liste ridotte dalle Commis-  
sioni provinciali faranno dagli  
Intendenti trasmesse ai Presidenti  
dei Tribunali della rispettiva  
loro Provincia, non che al  
Presidente del Tribunale della  
Città Capoluogo del Distretto  
nella quale dovranno tenersi  
ordinariamente le Assisi.

Art. 76.  
Le liste delle Province  
composte il circondario non conteranno  
fra tutte il numero di 200. indi-  
vidui, faranno per cura del  
Presidente del Tribunale sedente  
nella Città Capoluogo del  
Circondario trasfuse in una lista  
sola.

Gli individui in esse liste nominate  
faranno quelli destinati a prestare  
il loro servizio come giurati  
presso alla Corte d'Assise nell'  
anno seguente.

Art. 44. 177.  
Le varie liste della Provincia  
del Distretto oltrepasseranno insieme  
riunite il numero di 200. indi-  
vidui, il Presidente del Tribu-  
nale della città capo luogo in  
una delle pubbliche udienze che  
terrà il Tribunale nella prima metà  
del mese di Sobro, farà imbar-  
solare tutte i nomi portati sulle  
varie liste, e procederà all'  
estrazione a sorte dei giurati  
che dovranno prestare il loro  
servizio nell'anno seguente.

Per il Distretto di Corin e  
d'Assise la lista annuale dei  
giurati da comporsi nel modo  
anzidetto farà di 500, e per  
gli altri Distretti di 200.  
individui.

La lista annuale dei giurati  
starà sempre affissa nell'  
uditorio del Tribunale provinciale

Art. 78.

Oltre alla lista dei giurati prefissa  
Dall' art. 73 la Commissione  
Della Provincia in cui si troverà  
la città capoluogo di circondario  
comporrà una lista di giurati  
supplementari, e ne terrà i nomi  
Dalla lista permanente dei  
giurati della stessa città, fra  
quelli aventi in essa un reale  
domicilio.

I giurati supplementari faranno  
in numero di 100. per la  
città di Torino e di Genova  
e di 50. per ogni altra città  
capoluogo di circondario.

La lista dei giurati sup-  
plementari sarà spedita  
al Presidente del Tribunale  
provinciale.

Art. 79.

Quando il bisogno nel corso  
dell'anno la Commissione pro-  
vinciale dovrà a richiesta del  
Presidente del Tribunale provinciale  
~~completare~~ ricomporre con nuove scelte la  
lista dei giurati supplementari.

Art. 80.

Dieci giorni prima dell'  
apertura delle Assise il

3

Il Presidente del Tribunale provinciale  
della città capo - luogo Del  
Distretto farà dalla lista annuale  
dei giurati ordinarij la estrazione  
a sorte di 30. nomi, e le  
persone i cui nomi faranno  
casi estratti dovranno prestare  
il loro servizio per le cause  
da spedirsi nella Sessione.

Estrarrà quindi dieci nomi  
dalla nota dei giurati supplementari,  
e questi faranno tenuti a  
prestare il loro servizio anche  
per tutta la Sessione in  
mananza dei giurati ordinarij.

Art. 81.  
Quando la sorte di Affisie  
faranno dirisa in due o più  
Sezioni si faranno altrettante  
estrazioni di giurati ordinarij e  
supplementarij nel modo stabili-  
tato dall' articolo precedente.

Art. 82.  
Il Presidente delle sorte di  
Affisie distribuiranno gli affari  
da spedirsi nel corso d'ogni  
Sessione, in guisa che i giurati  
estratti a sorte ed inscritti come  
nei due precedenti articoli nella

lista dei giurati di servizio, non  
debbono intervenire alle sedute della  
forte d'Assise per un termine  
maggiore di quindici giorni.  
Incominciato però col loro intervento  
un dibattimento non potranno esserne  
dispensati qualunque abbia ad esser  
la durata.

Le estrazioni a forte contem-  
plate nei detti articoli 79 e 80.  
faranno rimovate secondo le esigenze  
del servizio.

**Art. 78.**  
Quando le Assise dovranno tenersi  
straordinariamente in qualche città  
che non sia capo luogo del  
distretto il Presidente del Cri-  
minale provinciale sedente in  
essa città farà in una delle  
pubbliche usanze del Tribunale  
imbuolare i nomi dei giurati  
inferiti nella lista formata dalla  
Commissione provinciale ed estrarrà  
a forte dall'urna 30. nomi.  
Le persone di cui si faranno  
estratti i nomi dovranno prestare  
il loro servizio per tutta la  
durata della Sessione.

Si procederà all'uso ad  
ultime estrazioni come negli  
articoli precedenti. **##**

e gli individui così indicati dalla  
lista saranno i giurati ordinari  
della Sessione.

Essi avranno successivamente altri  
dieci nomi d'individui aventi  
abitazione domicilio in dette  
città e questi saranno i  
giurati supplementari.

**Art. 79.**  
Coloro che avranno prestato il loro servizio durante  
una Sessione alla forte d'Assise, e come giurati ordinari  
e come supplenti non faranno più tenuto d'intervenire  
alle Sessioni che si terranno nelle rimanenti parti  
dell'anno, e potranno anche essere dispensati dalli  
affari di giurati per tutto l'anno seguente.

Capo II  
Della composizione definitiva del Giurij  
Art. 85.

L'arrivo del giorno in cui  
avranno principio le Adisie fare  
recare individualmente a ciascuno dei  
Giurati del fatto, per cura del  
Presidente del Tribunale provin-  
-ciale.

estrate a sorte come negli

art. 79. 80. e 82.

I Giurati si ordinaj che  
Supplenti dovranno quindi trovarsi  
presenti ad ogni altra seduta  
della Corte di Assisie a meno  
che ne sian dalla medesima  
dispensati.

Art. 86.  
Il Presidente della Corte di Assisie,  
che ne prima dell'udienza, fare dar  
al Ministero pubblico ed all'accusato  
comunicazione dell'intera nota dei  
Giurati ordinarij e Supplenti estratti  
a sorte pel servizio della Sessione.

Art. 87.  
Se nel giorno stabilita per la  
trattazione di ciascun affare non  
vi saranno trenta Giurati <sup>ordinarij</sup> presenti,  
tale numero sarà completato  
dai Giurati Supplenti già  
estratti a sorte a termini dell'  
alinea dell'art. 79. e dell'art. 82. secondo  
l'ordine della loro estrazione.

In mancanza di detti Supplenti  
già designati si farà dal Presidente  
della Assisie l'estrazione di  
altri nomi finchè il prescritto  
numero sia compiuto.

Per le Assisie straordinarie

a cui succuma l'art. 82. i  
Giurati mancanti verranno anche  
suppliti mercè l'estrazione a  
forte di altri Giurati domiciliati  
nella città ove ha detto Assise  
si terranno.

Art. 88.

Se alcuno dei Giurati addurrà cause  
ragionevoli per essere dispensato dall'  
intervenire alla <sup>determinata</sup> ~~stabilita~~ Dibattimento  
ed anche alle sedute ulteriori  
della Sessione, potrà la Corte,  
secondo le circostanze concedergli una  
dispensa temporaria.

Art. 89.

Coloro che, malgrado la notificazione  
brevettata della stabilita Udienza, non  
si troveranno presenti, o venendo estratti  
a forte per comporre il prefisso  
numero dei Giurati rifiuteranno di  
assumere l'incarico saranno puniti  
con una multa non minore di  
lire 300. estensibile a lire 1000.

Questa pena sarà loro ap-  
plicata dalla Corte d'Assise  
prima di aprire il Dibattimento.

Art. 90.

Giurati che abbandoneranno il  
loro posto prima che sia terminato

il Dibattimento, o che per loro fatto  
e colpa renderanno impossibile la  
Deliberazione del Giurata, e la  
regolare sua Dichiarazione, oltre alla  
multa prefissa dall'articolo pre-  
cedente faranno condannati al rifa-  
cimento delle inutili spese ingiunte  
all'Erario pubblico, ed ai danni  
e interessi verso la parte civile.

Art. 84. 91.  
Coloro che essendo stati condannati  
per la loro mancanza all'udienza  
giustificeranno fra giorni 10.  
successivi all'intimazione della  
sentenza l'impossibilita in cui  
fossero di recarsi al loro posto,  
faranno della parte esonerati dagli  
effetti della condanna.

Art. 92.  
Ove sia preso appello nominale,  
la presenza di 30. giurati o  
Ordinari, o supplenti, il Presidente  
impuoterà i loro nomi.  
Farà poscia ritirare gli  
stessi giurati in luogo appartato, ed  
in presenza del pubblico Ministero  
e dell'accusato assistito dal  
proprio Difensore procederà all'  
estrazione a sorte di 14. Giudici  
del fatto necessari pel giudizio.



104

### Art. 93.

Durante il Ministero pubblico quando  
l'imputato potranno rinfiarli senza  
addurre motivi finachi rimangono  
Da estorre i quattordici gillini del  
fatto necessari pel giudizio  
La rinfazione deva essere  
fatta al momento dell'estrazione.

### Art. 94.

Offendori pini accusati ognuno di  
loro potra esercitare il dritto di  
ripulsa fino al limite stabilita  
nei precedenti articoli.

### Art. 95.

due ultimi dei giudici estratti a  
sorte faranno i supplementari pel  
Nalimento che stera per ogni...

## Capo

### Disposizioni finali e transitorie

### Art. 96.

Le disposizioni degli art. 224  
225. 226. 230. 231. e 232.  
del codice penale faranno applicabili  
ai colpevoli dei reati ivi con-  
templati commessi contro ai  
giurati durante il corso della  
sezione della Assisa a cui si

~~troramento Definito~~

Art. 97.

La proibizione contenuta nella prima parte dell'art. 10. della legge 26. März. 1828. rimane estesa a tutti i giudizi per quali è prescritto l'interesso dei giudici del fatto.

~~Disposizioni finali~~  
~~transitorie~~

Art. 98.

Le cause che prima della promulgazione della presente legge saranno state dalle Segioni d'aula rinviate alle Corti d'appello, e <sup>ovv.</sup> nelle quali si fossero principiate le dibattimenti faranno continuata fino alla sentenza nelle forme prescritte dal Codice di procedura criminale.

Le altre cause faranno  
Dalla parte d' appello / Sezione  
D' accusa rimessa a quella  
parte d' Affissi e cui ne  
spetterà la cognizione a termini  
della presente legge, e faranno  
spedite nelle forme dalla me-  
desima prescritte.

Art. 99.

Per le Affissi da tenersi dopo la  
promulgazione della presente legge  
e prima che siano formata la  
lista permanente prescritta dall'  
art. 64, e sia proceduto alle  
consequenti operazioni, la Commis-  
sione provinciale contemplata  
nell' art. 73. formerà una  
lista provvisoria di giurati, e  
ne farà la scelta tra gli  
elettori politici di tutta la  
provincia

Il numero dei giurati sarà  
proporzionato alla popolazione  
della provincia a tenore degli  
articoli.

Art. 100.

La Commissione Provinciale  
del capo luogo di circondario

formarsi anche provvisoriamente  
con la giunta delle liste eletto-  
rali una lista

Di giurati supplementari

Art. 108.  
Le liste provvisorie con-  
template nei due precedenti  
articoli saranno trasferite ai  
Presidenti dei Tribunali a  
termini degli art. 76. e  
77, e serviranno di base  
alle operazioni contemplate  
dall' art. 79. e seguenti  
della presente legge.

Disposizioni transitorie  
particolari alla Sardegna

Art. 109.

Le disposizioni della presente  
legge relative all' aggiunto dei  
giurati del fatto nelle parti di assise

non avranno esecuzione nell'Isola  
di Sardegna, salvochè per reati  
di stampa, durante un decennio  
della promulgazione della stessa  
legge.

Art. 103.

App.  
171

Nel corso del Decennio le  
corte di Assise in Sardegna si  
comporranno di sei giudici, tre dei  
quali faranno presa fra i Membri  
della corte d'appello, e gli altri tre  
fra i Membri del Tribunale  
provinciale della città in cui la  
Assise dovranno tenersi, e potrà  
esservi aggiunto un supplente  
eletto o fra i Membri della  
corte d'appello, o fra quelli del  
Tribunale, con facoltà di surrogare  
indistintamente se gli uni che  
gli altri.

Precederà alle Assise un  
Presidente della corte d'appello, ed il  
più anziano dei consiglieri deputati  
a tenerle.

Il Presidente verrà sempre  
surrogato da un altro membro della  
corte d'appello.

Art. 105-106.

Membri della corte di Assise  
3

in Sardegna faranno pure fun-  
zioni designate e deputate a tenore  
dell' art. 8. Della presente legge.  
Se nel corpo della Sezione  
verrà meno il numero legale  
dei giudici, compresi il sup-  
-plente, i membri della Corte  
di appello faranno surrogati da  
altri Membri della Corte e  
quelli del Tribunale provinciale  
da altri Membri dello stesso  
Tribunale.

Art. 103.  
Le Corti di Assise esse  
costituite per la Sardegna avranno  
-no la cognizione esclusiva di  
tutte le cause contemplate nell'  
art. 1. e osserveranno quanto al-  
-modo di procedere ai dibattimenti  
alle sentenze, le forme stabilite  
dal Codice di procedura cri-  
-minale, alle modificazioni  
recatevi dalla presente legge,  
in quanto faranno ed esse  
Corti applicabili.  
Giudicheranno coll' intervento  
dei giurati i soli reati di  
stampa.  
Basterà però per la Sezione  
di tali cause che la Corte sia  
composta di tre giudici.